



LEGGE DI BILANCIO 2017

*Profili di competenza della I Commissione
Affari costituzionali*

A.C. 4127-bis

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

novembre 2016



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier n. 395

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - SbilancioCu@senato.it -  @SR_Bilancio



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - st_istituzioni@camera.it -  @CD_istituzioni

Progetti di legge n. 510//0/1

Il presente dossier è articolato in due parti:

- la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;
- la seconda parte contiene l'analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2017-2019 di competenza di ciascuna Commissione.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO.....	1
LA PRIMA SEZIONE	3
▪ 1. La disciplina contabile della prima sezione	3
▪ 2. Profili di competenza della I Commissione	5
▪ Articolo 22 (<i>Misure per l'attrazione degli investimenti</i>).....	5
▪ Articolo 50 (<i>Pari opportunità</i>)	13
▪ Articolo 52, commi 1-2 e 4-5 (<i>Fondo per il pubblico impiego</i>).....	14
▪ Articolo 54 (<i>Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate</i>)	21
▪ Articolo 57 (<i>Svolgimento del Vertice G7</i>)	24
▪ Articolo 60, commi 1-7 (<i>Misure di efficientamento della spesa per acquisti</i>)	25
▪ Articolo 61, comma 1 (<i>Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri</i>)	28
▪ Articolo 74, commi 7 e 8 (<i>Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale</i>)	31
▪ Articolo 79 (<i>Fondo per l'Africa</i>)	34
▪ Articolo 80 (<i>Fondo Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco</i>)	36
▪ Articolo 84 (<i>Immigrazione</i>)	39
LA SECONDA SEZIONE	45
▪ 1. La disciplina contabile della seconda sezione	45
▪ 2 Le previsioni di spesa di competenza della I Commissione nel “nuovo” disegno di legge di bilancio	48
- 2.1. <i>Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tab. 8)</i>	48
- 2.1.2. <i>Analisi della spesa per Missioni e programmi</i>	55
- <i>La missione Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di governo e di Stato sul territorio</i>	58
- <i>La missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</i>	58
- <i>La missione Ordine pubblico e sicurezza</i>	61
- <i>La missione Soccorso civile</i>	65
- <i>La missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</i>	66
- <i>La missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>	68
- 2.2. <i>Gli stanziamenti di interesse della I Commissione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze</i>	70
- <i>La Missione n. 1</i>	70
- <i>Altri capitoli di spesa nello stato di previsione del MEF</i>	76

IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

Con la recente riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ricompresi in un **unico provvedimento**, costituito dalla nuova **legge di bilancio**, riferita ad un periodo triennale ed articolata in **due sezioni**, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità.

La **prima sezione** svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di **stabilità**; la **seconda sezione** assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di **bilancio**.

Nella riallocazione tra le due Sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va considerato che la **seconda sezione**, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un **contenuto sostanziale**, potendo ora incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di **incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche**, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le **priorità dell'intervento pubblico**, considerato nella sua interezza.

LA PRIMA SEZIONE

1. La disciplina contabile della prima sezione

La **prima sezione** - disciplinata dai nuovi commi da 1-*bis* a 1-*quinqües* dell'articolo 21 della legge n. 196/2009 - contiene le **disposizioni** in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a **realizzare gli obiettivi programmatici**, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Essa riprende sostanzialmente, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196/2009, riguardante la disciplina della legge di stabilità.

Per quanto concerne il **contenuto** della sezione in esame, tra le **novità** più rilevanti rispetto all'ex disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come essa potrà **contenere** anche **norme di carattere espansivo**, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione che recava l'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

Altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora all'**ulteriore divieto** (commi 1-*ter* ed 1-*quinqües* dell'articolo 21) di inserire **norme** che dispongono la **variazione diretta delle previsioni** di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni contenute nella prima sezione – sottolinea la norma – devono determinare variazioni delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione soltanto attraverso la **modifica** delle **autorizzazioni legislative** sottostanti o dei **parametri** previsti dalla normativa vigente che determinano l'evoluzione delle entrate e della spesa, **ovvero** attraverso **nuovi interventi**. Le disposizioni della **prima sezione non** possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una **modifica diretta** dell'ammontare degli **stanziamenti** iscritti nella seconda sezione. Tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l'evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.

Da segnalare inoltre come **non sono riproposte**, quale contenuto della prima sezione, **le disposizioni** (di cui all'ex articolo 11, comma 3, lettere d), e), f) ed h) della legge n. 196) che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni

legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, **di cui** rispettivamente alle **tabelle C, D ed E** della legge di stabilità. La mancata riproposizione va ricondotta al fatto che nell'impianto organico della nuova legge di bilancio tali determinazioni sono **trasferite** nell'ambito della **seconda sezione**. La nuova disciplina prevede però, contestualmente, che i contenuti delle **tabelle** devono essere esposti – a fini **conoscitivi** – in appositi **allegati** del disegno di legge di bilancio, da aggiornare al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Un diverso contenuto caratterizza infine la **relazione tecnica**, finora prevista per la sola ex legge di stabilità, che viene adesso **estesa alla legge di bilancio** nel suo complesso. Ciò in quanto l'unificazione dei due disegni di legge in un unico provvedimento e, all'interno di questo, il carattere sostanziale che caratterizza anche la seconda sezione, impone l'obbligo di presentazione della relazione in questione non solo con riferimento alla prima sezione ma **anche con riguardo alla seconda sezione**, in modo da consentire di valutare l'attendibilità dei criteri utilizzati per l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.

I contenuti della prima sezione sono inoltre interessati, oltre che dalla relazione tecnica, da un ulteriore documento riferito alle grandezze economiche del provvedimento, costituito dalla **Nota tecnico-illustrativa**, già prevista dalla legge n.196 del 2009 ma che viene arricchita di contenuti. Essa deve ora essere allegata al disegno di legge di bilancio con funzione di **raccordo**, a fini conoscitivi, **tra** il provvedimento di **bilancio** e il **conto economico** delle pubbliche amministrazioni. A tal fine la Nota espone i contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi, e dovrà essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame parlamentare.

2. Profili di competenza della I Commissione

Articolo 22 (Misure per l'attrazione degli investimenti)

L'**articolo 22** prevede una **serie di agevolazioni fiscali** e finanziarie volte **ad attrarre investimenti esteri in Italia**, introducendo una specifica disciplina, all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali beneficiari di norme finanziarie di favore con l'obiettivo di attrarre investitori nel territorio dello Stato.

Inoltre, la disposizione interviene anche sugli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti.

Viene esteso ai lavoratori autonomi l'abbattimento della base imponibile IRPEF attualmente spettante ai lavoratori altamente qualificati o specializzati che rientrano in Italia, innalzando anche la misura dell'agevolazione.

La normativa introduce un'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero: le **persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia** possono optare per l'applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, calcolata forfettariamente, a specifiche condizioni.

Le **forme di agevolazione** nella trattazione delle **domande di visto d'ingresso e di permesso di soggiorno** applicabili a chi **trasferisce la propria residenza fiscale in Italia** verranno definite da un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, il compito di individuare, al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali.

I medesimi Ministri (Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'interno) provvederanno ad individuare, con apposito decreto, **forme di agevolazione** nella trattazione delle domande di **visto di ingresso e di permesso di soggiorno** connesse con **start-up innovative**, con **iniziative d'investimento**, di **formazione avanzata**, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare **anche in partenariato** con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

Ingresso e soggiorno per investitori

Il **comma 1** inserisce l'articolo 26-*bis* nel **testo unico immigrazione** (D.Lgs. 286/1998) che consente l'ingresso e il soggiorno nello Stato per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare:

- a) un **investimento di almeno 2 milioni di euro** in **titoli** emessi dal **governo italiano**, da mantenere per almeno 2 anni;
- b) un **investimento di almeno 1 milione di euro** in **strumenti rappresentativi del capitale** di una società costituita e operante in Italia, mantenuto anche esso per almeno 2 anni;
- c) una **donazione a carattere filantropico** di almeno 1 milione di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.

Si osserva che non risulta alcuna definizione normativa circa il carattere filantropico di una donazione.

Sono richieste le seguenti, ulteriori condizioni per i soggetti predetti. Essi devono:

- 1) dimostrare di essere **titolari e beneficiari effettivi degli importi** corrispondenti agli investimenti o donazioni di cui alle lettere *a), b) e c)*, importo che deve essere in ciascun caso **disponibile e trasferibile in Italia**;
- 2) presentare una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi predetti per effettuare un investimento o una donazione filantropica, secondo i criteri delle richiamate lettere *a), b) e c)*, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;
- 3) dimostrare di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui sono titolari e beneficiari (di cui al numero 1) e in **misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria**, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.

In proposito è opportuno ricordare che in Italia l'immigrazione dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea è regolata secondo il principio della programmazione dei flussi. Ogni anno il Governo, sulla base della necessità di manodopera interna, stabilisce il numero di stranieri che possono entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro.

In particolare, la gestione dei flussi di immigrazione è realizzata attraverso una serie di strumenti, tra cui il decreto annuale sui flussi, che determina la quota di

ingressi per lavoro subordinato e autonomo consentita nell'anno di riferimento (art. 3, comma 4, T.U.).

Il T.U. immigrazione, prevede accanto a questa procedura ordinaria, la possibilità di assumere **al di fuori delle quote** fissate dal decreto flussi, e attraverso procedure semplificate, lavoratori appartenenti a specifiche categorie, tra cui: dirigenti; professori universitari; traduttori ed interpreti; artisti e personale artistico e tecnico per spettacoli; sportivi professionisti; giornalisti corrispondenti; infermieri professionali (art. 27).

Successivamente, in attuazione della normativa comunitaria, sono state introdotte specifiche agevolazioni in ordine all'ingresso e al soggiorno di alcune categorie di stranieri quali:

- volontari (art. 27-*bis*, introdotto dal D.Lgs. 154/2007 recante attuazione della direttiva 2004/114/UE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato);
- ricercatori (art. 27-*ter* introdotto dal D.Lgs. 17/2008 recante attuazione della direttiva 2005/71/UE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica);
- lavoratori altamente qualificati destinatari della c.d. Carta blu UE (art. 24-*quater* introdotto dal D.Lgs. 108/2012 recante attuazione della direttiva 2009/50/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati);
- dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, nell'ambito di trasferimenti intra-societari (art. 24-*quinquies* introdotto dallo schema di D.Lgs. recante attuazione della direttiva 2014/66/UE).

Il comma 2 dell'articolo 26-*bis* demanda l'individuazione della procedura per l'accertamento dei predetti requisiti (su richiesta dello straniero) ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Inoltre stabilisce che lo straniero debba presentare i seguenti documenti:

- a) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;
- b) documentazione comprovante la disponibilità della somma minima necessaria ad effettuare investimenti e donazioni (di cui al comma 1, lettera c), numero 1) dell'articolo 26-*bis*), e che la somma in questione può essere trasferita in Italia;
- c) certificazione della provenienza lecita dei medesimi fondi
- d) dichiarazione scritta contenente l'impegno a utilizzare i fondi per lo scopo di legge (effettuare un investimento o una donazione filantropica, di cui al comma 1, numero 2), che contenga una descrizione dettagliata

delle caratteristiche e del destinatario/destinatari dell'investimento o donazione.

Ai sensi del comma 3 si prevede che l'autorità amministrativa individuata con le disposizioni attuative delle norme in esame (di cui al comma 1: *recte* comma 2), all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa indicazione "visto investitori".

Le norme in esame non affidano esplicitamente alle disposizioni attuative, di cui al comma 2, il compito di individuare un'autorità amministrativa cui spetta, tra l'altro, la valutazione della documentazione inviata e gli oneri di comunicazione con altri organi ed amministrazioni. Si valuti dunque la possibilità di prevedere espressamente, al richiamato comma 2, che le disposizioni attuative dell'introdotta articolo 26-bis individuino con precisione la predetta autorità e ne delineino puntualmente i compiti.

Il comma 4 dispone il rilascio, al titolare del visto per investitori, di un permesso di soggiorno biennale conforme alla normativa nazionale, recante la dicitura "per investitori" e revocabile anche prima della scadenza quando l'autorità amministrativa competente (individuata con il decreto di cui al comma 3: *recte* comma 2) comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia.

Per quello che appare un mero errore materiale, le norme in commento rinviano al comma 3 dell'articolo 26-bis – in luogo del comma 2 – per l'individuazione del decreto con cui è disciplinata la procedura in esame.

Si dispone (comma 5) che il permesso di soggiorno "per investitori" è **rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni**, previa valutazione positiva, da parte dell'autorità amministrativa competente, della documentazione comprovante che la somma da destinare a investimenti o donazioni filantropiche è stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli strumenti finanziari individuati dalla legge.

Per il **rinnovo del permesso di soggiorno** (comma 6), l'autorità amministrativa competente, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla questura della provincia in cui il richiedente dimora che provvede al rinnovo del permesso di soggiorno.

Infine (comma 7), secondo le ordinarie regole relative all'immigrazione, - ai sensi dell'articolo 29, comma 4 del Testo Unico - è consentito l'ingresso, al seguito dello straniero detentore del visto per investitori, dei familiari con cui è consentito il ricongiungimento ai sensi dello stesso dell'articolo 29 T.U. Ad essi è rilasciato un visto per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 T.U.

Il T.U. immigrazione prevede la possibilità di esercitare il diritto all'unità familiare attraverso l'istituto del ricongiungimento dei familiari residenti all'Estero, dietro richiesta dello straniero già soggiornante nel nostro Paese e previa disponibilità di un alloggio, di un reddito minimo annuo non inferiore all'assegno sociale e di una assicurazione sanitaria.

È, inoltre, possibile, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, l'ingresso del familiare al seguito di uno straniero con idoneo titolo di soggiorno o di visto di ingresso, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di cui sopra (alloggio, reddito e assicurazione sanitaria).

Rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero

Il **comma 2** modifica la vigente disciplina degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero, rendendo strutturale la misura che consente, per un determinato periodo di tempo, di abbattere la base imponibile a fini IRPEF e IRAP.

Regime speciale per il rientro dei lavoratori qualificati

Il **comma 3** intende estendere l'ambito applicativo e la misura delle agevolazioni, di carattere temporaneo, che spettano ai lavoratori altamente qualificati o specializzati che rientrano in Italia secondo l'articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015.

Il richiamato articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015, modificato dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 259 della legge n. 208 del 2015), ha inteso ridisciplinare la materia del rientro dei lavoratori all'estero. In particolare, le norme hanno introdotto una agevolazione temporanea per i lavoratori che rivestono ruoli direttivi, ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. Per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del settanta per cento del suo ammontare. L'attività lavorativa va prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente

controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi.

Le medesime norme hanno chiarito che i lavoratori rientrati in Italia beneficiando della parziale detassazione IRPEF disposta dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, entro il 31 dicembre 2015, hanno potuto optare per l'applicazione, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 1° aprile 2016 (tre mesi dall'entrata in vigore della norma in esame), nel periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, tra:

- il regime disposto dalla legge n. 238/2010, nei limiti e alle condizioni indicati dalla legge stessa; l'agevolazione consiste nella parziale detassazione IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa; tali redditi concorrono alla base imponibile nella misura, rispettivamente, del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori (con detassazione rispettivamente dell'ottanta e del settanta per cento);
- in alternativa, il regime previsto dall'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, che dispone, in presenza dei requisiti di legge, di sottoporre il reddito di lavoro dipendente a IRPEF per il settanta per cento del suo ammontare (con detassazione del 30 per cento).

Le modalità di esercizio dell'opzione sono state regolate dal Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 29 marzo 2016.

Le norme attuative dell'articolo 16 sono contenute nel Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2016.

Più in dettaglio, il comma 3, lettera *a*) n. 1 modifica il comma 1 dell'articolo 16, al fine di ammettere alla detassazione parziale anche i redditi di lavoro autonomo.

Con le modifiche di cui al n. 2 della lettera *a*) viene inoltre innalzato dal trenta al cinquanta per cento l'ammontare di reddito esente da IRPEF.

La lettera *b*) del comma 1 - introducendo il comma 1-*bis* all'articolo 16 - chiarisce che, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, non si applicano ai lavoratori autonomi alcune condizioni attualmente previste dalla legge per l'accesso all'agevolazione (di cui al comma 1, lettere *b*) e *d*) dell'articolo 16), e cioè:

- che l'attività lavorativa sia svolta in forza di un rapporto di lavoro instaurato con un'impresa residente;
- che i lavoratori rivestano specifici ruoli direttivi o siano in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione definiti dalle norme secondarie.

Con la lettera *c*) viene inserita, alla fine del comma 2, una norma che **estende** l'agevolazione anche ai **cittadini** di Stati, **diversi da quelli appartenenti all'Unione europea**, con i quali sia in vigore una

convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un **titolo di laurea** che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi, ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*.

Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero

I commi da 5 a 7 e da 10 a 12 dell'articolo 22 introducono un'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero.

In particolare il comma 5 – introducendo un articolo 24-*bis* nel Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 - consente alle **persone fisiche** che **trasferiscono** la **residenza fiscale in Italia** di optare per l'applicazione di una **imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero**, a specifiche condizioni.

Destinatari della norma (comma 1 del nuovo articolo 24-*bis*) sono le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2 TUIR. Esse non devono essere state residenti in Italia in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione. L'imposta sostitutiva colpisce i redditi prodotti all'estero, individuati ai sensi dell'articolo 165, comma 2 del TUIR, norma che rinvia ai criteri di cui all'articolo 23 TUIR.

Forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno

Il **comma 8** dell'articolo 22 affida a un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, il compito di individuare **forme di agevolazione** nella **trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno** applicabili a chi intende usufruire delle agevolazioni trasferendo la propria residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'articolo 24-*bis* TUIR (introdotto dal medesimo articolo 22 in esame), al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali.

Il **comma 9** affida a un decreto dei medesimi ministeri (Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'interno), nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, l'individuazione di forme di **agevolazione** nella trattazione delle domande di **visto di ingresso e di**

permesso di soggiorno connesse con *start-up innovative*, con **iniziative d'investimento**, di **formazione avanzata**, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare **anche in partenariato** con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

Articolo 50 **(Pari opportunità)**

L'**articolo 50** prevede la possibilità di destinare **ulteriori risorse per il 2017, nel limite massimo di 20 milioni di euro**, al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle **politiche delle pari opportunità** e non discriminazione, **a valere** sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai **fondi strutturali** 2014/2020.

Le risorse si aggiungono a quelle già stanziata nella sezione II del bilancio destinate alle medesime iniziative.

Si segnala, in proposito, che rispetto agli stanziamenti di competenza a legislazione vigente nel 2017, la **sezione II** del bilancio opera un **rifinanziamento di 39,6 milioni** di euro per l'anno **2017** del capitolo 2108, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2), relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (c.d. Fondo pari opportunità).

Il predetto capitolo è al contempo definanziato di circa 580 mila euro per il 2018 e di circa 503 mila euro nel 2019.

Nel complesso, le previsioni del bilancio integrato per la promozione e la garanzia delle pari opportunità sono pari a 60,1 milioni di euro per il 2017, 19,7 milioni per il 2018 e 17,1 milioni di euro per il 2019.

Articolo 52, commi 1-2 e 4-5 **(Fondo per il pubblico impiego)**

L'**articolo 52, commi 1-2 e 4-5** reca un duplice ordine di previsioni.

Un primo ordine di disposizioni concerne l'istituzione di un Fondo per finanziare in particolare (comma 2): la contrattazione collettiva entro la pubblica amministrazione; nuove assunzioni presso le amministrazioni dello Stato; l'attribuzione di risorse al personale dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate.

Un secondo ordine di disposizioni (comma 3) concerne l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'incremento dell'organico dell'autonomia, di cui alla legge n. 107 del 2015 (su cui si veda *infra* la scheda riferita all'articolo 53 – Organico di fatto).

Per tale duplice finalità, è complessivamente stanziata la somma di 1,92 miliardi di euro per il 2017 e 2,63 miliardi di euro a decorrere dal 2018. In tale ambito, la dotazione del Fondo per le finalità di cui al citato comma 2 è pari a 1,48 miliardi per il 2017 e a 1,93 miliardi a decorrere dal 2018, da ripartire con DPCM.

Il **comma 1** dispone lo stanziamento complessivo destinato alle finalità indicate ai commi 2,3, 4 e 5, di **1,92 miliardi di euro** per il 2017 e di **2,63 miliardi di euro** a decorrere dal 2018.

Il **comma 2** prevede l'istituzione di un Fondo (presso lo stato di previsione del ministero dell'economia e finanze) per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche.

La dotazione del Fondo è pari a:

- 1,48 miliardi per il 2017;
- 1,93 miliardi a decorrere dal 2018.

Il Fondo è ripartito con uno (o più) decreti del Presidente del Consiglio (su proposta del ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze).

Il Fondo è istituito con una triplice finalità (ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c):

- a) la copertura (*ma la disposizione recita: "la determinazione"*) degli "oneri aggiuntivi" (rispetto ai 300 milioni di euro già stanziati dall'ultima legge

di stabilità¹) per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 nonché per "i miglioramenti economici" del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

Il 'blocco' della contrattazione collettiva (nonché il 'congelamento' dei trattamenti retributivi), disposti dal decreto-legge n. 78 del 2010 ed in seguito prorogati, sono stati caducati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015, per illegittimità sopravvenuta, con effetto dalla pubblicazione della sentenza (dunque non retroattivo, rimanendo così salvi gli effetti economici fino a quel momento della normativa travolta).

Oggetto della censura della Corte costituzionale è stata non la misura in sé di contenimento della spesa pubblica bensì il suo protrarsi "così prolungato nel tempo da rendere evidente la violazione della libertà sindacale" sancita dall'articolo 39, primo comma della Costituzione.

Secondo la Corte "la contrattazione deve potersi esprimere nella sua pienezza su ogni aspetto riguardante la determinazione delle condizioni di lavoro, che attengono immancabilmente anche alla parte qualificante dei profili economici". Ebbene, "in ragione di una vocazione [per effetto del concatenarsi di proroghe] che mira a rendere strutturale il regime del 'blocco', si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39, primo comma, Cost.". "Il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale", coinvolgente "una complessa trama di valori costituzionali (artt. 2, 3, 36, 39 e 97 Cost.)". Non la sospensione in sé ma il suo tramutarsi in misura strutturale ha segnato lo sconfinamento "in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.)".

La sentenza della Corte costituzionale ha dato impulso allo 'sblocco' della contrattazione collettiva. La legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha infatti previsto per il triennio 2016-2018 che gli oneri a valere sul bilancio statale per la contrattazione collettiva ammontassero a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Così il suo articolo 1, comma 466.

La disposizione in esame del disegno di legge fa menzione di "oneri aggiuntivi", appunto rispetto a quelli così quantificati dalla legge di stabilità 2016. In breve, si amplia la capienza delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

E tali maggiori risorse si prevede (mediante apposita novella alla citata disposizione della legge di stabilità 2016) siano altresì destinate ai

¹ Articolo 1, comma 466, legge n.208/2015.

miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

Com'è noto, la cd. privatizzazione del pubblico impiego (disposta dal decreto legislativo n. 29 del 1993, indi da quello oggi vigente n. 165 del 2001, secondo cui la disciplina del rapporto di lavoro ed impiego presso le pubbliche amministrazione è ormai 'attratto' all'ambito privatistico, con un contratto di lavoro disciplinato dalle norme del codice civile) non ha investito alcune categorie di pubblici dipendenti. Sono (ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001): "magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia" nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività in materia di risparmio, funzione creditizia e valutaria, tutela del risparmio, valore immobiliare e tutela della concorrenza e del mercato. È inoltre disciplinato dai rispettivi ordinamenti il personale del Corpo dei Vigili del fuoco (con esclusione del personale volontario), il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, i professori e i ricercatori universitari (nelle more della specifica disciplina organica ed in conformità ai principi della autonomia universitaria). Queste le amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

b) *“definizione”* del finanziamento - per il 2017 e dal 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001)². Per siffatte assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate (dal ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'economia) entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dal decreto-legge n. 101 del 2013 ("Disposizioni urgenti per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle amministrazioni pubbliche) all'articolo 4.

² Gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

Tra le previsioni poste dall'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, può valere ricordare quella secondo cui per tali amministrazioni l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata: all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; al previo svolgimento di una ricognizione circa situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale.

c) “*definizione*” dell’incremento - dal 2017 - del finanziamento previsto a legislazione vigente, per dare attuazione alle previsioni della legge-delega **n. 124 del 2015** di revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché della legge **n. 244 del 2012** per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Ovvero - alternativamente - finanziamento della proroga (per il solo anno 2017) del **contributo straordinario** previsto dalla legge n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972. I destinatari sono le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze armate.

Per intendere il contenuto della previsione normativa, si rende necessario sciogliere i riferimenti normativi in essa contenuti. La disposizione prevede infatti che una parte del neo istituito Fondo sia destinata a dare attuazione all'articolo 8, comma 1, lettera a), punti 1) e 4) della legge n. 124 del 2015 nonché all'articolo 1, comma 5 della legge n. 244 del 2012; oppure a finanziare la proroga (per il 2017) del contributo straordinario previsto dall'articolo di cui all'articolo 1, comma 972 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016). Quest'ultima disposizione, cui quella in esame rinvia, prevede che "nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione

previdenziale e assistenziale [...]. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016".

In base alla disposizione in commento, tale contributo straordinario di 960 euro annui per il personale testè richiamato potrà essere dunque prorogato al 2017, in alternativa (la ripartizione dei contributi del Fondo è, come previsto al comma 2, operata con uno o più DPCM) all'attuazione degli interventi prevista dalla legge di riorganizzazione della p.a. n. 124 del 2015 (delega al Governo per la riorganizzazione degli ordinamenti delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e dalla legge n. 244 del 2012 (riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate).

Si ricorda, a tal fine, che il termine per l'attuazione della delega di cui all'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, originariamente fissato al 28 agosto 2016 è stato prorogato al 18 febbraio 2017 dall'art. 1 del DL 67/2016 (conv. L. 131/2016).

In particolare, è richiamato, della legge n. 124 del 2015, l'articolo 8, comma 1, lettera a), nei suoi punti 1 e 4.

Tale previsione delega il Governo alla **riorganizzazione complessiva degli ordinamenti del personale di tutte le Forze di polizia** (ossia Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale, a ordinamento civile, e Carabinieri e Guardia di finanza, a ordinamento militare), secondo i criteri indicati. Ed è investito anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il **punto n. 1** della legge delega – richiamato espressamente dalla norma in commento - indica (quale criterio) la revisione generale della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione di carriera, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche di ruoli così come la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di **ciascuna Forza di polizia**, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia.

Il punto n. 4, oltre a prevedere che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario (di cui all'*articolo 34 del decreto legislativo n. 214 del 2005*), pone come criteri il **riordino dei corpi di polizia provinciale**, in linea con la legge n. 56 del 2014 (escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia); l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, mediante modifiche al *decreto legislativo n. 139 del 2006* (recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma

dell'articolo 11 della legge n. 229 del 2003), in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo (e conseguente revisione del *decreto legislativo n. 217 del 2005*, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge n. 252 del 2004), anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo (previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di **una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento**, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della delega).

Si ricorda che della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) è stata finora data parziale attuazione con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 124/2015.

Unitamente a queste disposizioni della legge n. 124 del 2015, è richiamata la **legge n. 244 del 2012** (di delega al Governo per la **revisione dello strumento militare nazionale**), all'articolo 1, comma 5.

Tale richiamata disposizione - nella parte inserita dalla legge di conversione n. 9 del 2016 del DL 185/2015 recante Misure urgenti per interventi nel territorio - prevede che una quota parte (non superiore al 50 per cento) dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, conseguenti alla revisione dello strumento militare nazionale, sia utilizzata per adottare, entro il 1° luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione di Forze di polizia e Forze armate quanto a carriere, attribuzioni e trattamenti economici (con esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva), secondo quanto previsto dalla legge n. 216 del 1992 (articolo 2, comma 1 ed articolo 3, comma 3) e nel rispetto dei criteri direttivi di cui all'*articolo 8*, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 124 del 2014, già sopra ricordato.

Il **comma 4** demanda al decreto del Presidente del Consiglio sopra richiamato (comma 2) l'aggiornamento dei criteri di determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale da porre a carico dei rispettivi bilanci - criteri già posti dal d.P.C.m. 18 aprile 2016.

Il d.P.C.m. 18 aprile 2016 era tenuto (ai sensi dall'articolo 1, comma 469 della legge n. 208 del 2015) a muovere in coerenza con quanto stabilito, per il personale delle amministrazioni dello Stato, dal comma 466 della medesima legge, che ha previsto, per il triennio 2016-2018, un onere a carico del bilancio statale pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, a fronte di un 'monte salari' al netto dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure vigenti a decorrere dal

2010 (nell'importo a regime dal 1° luglio 2010) di circa 75 miliardi di euro complessivi, per tutto il personale delle amministrazioni interessate).

Pertanto il d.P.C.m. 18 aprile 2016 ha determinato gli oneri, a decorrere dal 2016, per l'intero triennio 2016-2018, per ciascuna delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici interessati, nella misura dello 0,4 per cento del 'monte salari' utile ai fini contrattuali e costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e accessorio rilevate dai più recenti dati inviati in sede di conto annuale al ministero dell'economia e delle finanze, al netto della spesa per l'indennità di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall'anno 2010. Gli importi come sopra quantificati maggiorati degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), si aggiungono, a decorrere dall'anno 2016, a quelli già determinati per il pagamento della predetta indennità di vacanza contrattuale.

Per il personale 'non contrattualizzato' ossia in regime di diritto pubblico, resta fermo (mediante rinvio all'articolo 24, commi 1 e 4 della legge n. 448 del 1998) che gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, e che siffatta previsione si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, tenendo conto degli incrementi medi *pro capite* del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.

Il **comma 5** infine novella la disposizione vigente della legge di stabilità 2016 (il citato articolo 1, comma 466 della legge n. 208 del 2015) relativa al **finanziamento della contrattazione collettiva nazionale** per il triennio 2016-2018 a carico del bilancio dello Stato.

La novella è duplice.

Inserisce tra gli oneri oggetto della copertura finanziaria "i miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico".

E sopprime la quantificazione (entro i 300 milioni previsti da quell'altra disposizione) circoscritta a 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.

Articolo 54
***(Proroga dell'impiego del personale militare
appartenente alle Forze armate)***

L'articolo 54 proroga fino al 31 dicembre 2017 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Scopo della disposizione è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di **vigilanza a siti e obiettivi sensibili** (commi 74 e 75 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, nonché alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo **G7** e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella **regione Campania** (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

Per quanto concerne le **disposizioni di carattere ordinamentale** applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, l'articolo in esame rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

1. il personale militare è posto a **disposizione dei prefetti interessati** (comma 1);
2. **il piano** di impiego del personale delle Forze armate **è adottato con decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari (comma 2);
3. nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di **agenti di pubblica sicurezza**.

In relazione al richiamato piano di impiego si ricorda che il [decreto legge n. 92/2008](#) ha autorizzato il ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio. In particolare, è stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare personale militare delle forze armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari

specificamente addestrati per i compiti da svolgere. **Il Piano** per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è **operativo dal 4 agosto 2008**. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il [D.L. n. 151/2008](#) ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio.

Il piano è stato successivamente prorogato:

1. fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;
2. fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge n. 192 del 2014 (c.d. "mille proroghe");
3. fino al 30 giugno 2015 dall'articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,
4. fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 5-bis del decreto legge n. 78 del 2015 (c.d. "enti territoriali");
5. fino al 31 dicembre 2016 dall'articolo 1, commi 251 e 252 della legge 208 del 2015 (legge di stabilità 2016).

•

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all'impiego del richiamato contingente l'articolo in esame autorizza la spesa di **123 milioni di euro** per l'anno 2017 con specifica destinazione di euro :

- 120.536.797 per il personale delle forze armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);
- 2.463.203 per il personale delle **forze di polizia** che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009).

In relazione alla richiamata autorizzazione di spesa la **relazione tecnica** allegata al provvedimento specifica che "per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i criteri presi a base di riferimento per le precedenti disposizioni di proroga dei suddetti interventi. In particolare, per il personale militare è prevista l'attribuzione di una indennità onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di Polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a 26 euro per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. Inoltre, per tutti i militari è previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza utilizzando un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria di personale impiegato. A tali oneri si aggiungono, quali spese di funzionamento, spese per viveri, per alloggio dei militari impiegati fuori sede, per servizi generali, per

equipaggiamento/vestiario, per l'impiego di automezzi nonché, per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio, spese *una tantum* per la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti”.

Per quanto riguarda i costi del personale delle Forze di Polizia impiegato congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza la relazione illustrativa precisa che “gli stessi derivano unicamente dal pagamento dell'indennità onnicomprensiva ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ai sensi del citato articolo 24, comma 75, del D.L. 78/2009”.

Articolo 57
(Svolgimento del Vertice G7)

L'**articolo 57** istituisce un fondo, con risorse per 45 milioni di euro per l'anno 2017, per la realizzazione d'interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7).

La norma autorizza la spesa di **45 milioni per il 2017**, finalizzata agli interventi per l'organizzazione e lo svolgimento del vertice G7 a livello di Capi di Stato e di Governo, previsto a Taormina nell'ambito della Presidenza italiana del Gruppo dei sette maggiori Paesi industrializzati.

Le risorse confluiscono in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra gli interventi finanziati, la norma menziona specificamente gli adeguamenti infrastrutturali e le esigenze di sicurezza.

Articolo 60, commi 1-7
(Misure di efficientamento della spesa per acquisti)

L'**articolo 60, commi 1-7**, prevedono il perfezionamento delle misure di efficientamento della spesa per acquisti nella pubblica amministrazione tramite:

- individuazione di nuovi strumenti di acquisto centralizzato sulla base di uno studio svolto dal MEF, tramite Consip;
- sperimentazione su due ministeri e due categorie merceologiche in cui il MEF procede come acquirente unico;
- estensione del Programma di razionalizzazione degli acquisti per i beni e servizi di particolare rilevanza strategica.

I **commi 1 e 2** prevedono un'analisi volta ad individuare **nuovi strumenti di acquisto centralizzato** di beni e correlati servizi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, tramite Consip, nell'ambito del [Programma di razionalizzazione degli acquisti](#).

La norma cita esplicitamente modelli organizzativi che prevedano l'acquisizione di beni durevoli e la concessione dell'utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni o dei soggetti pubblici interessati.

Tale analisi non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione illustrativa evidenzia come la disposizione dia seguito alle linee d'azione tracciate nel Def, che individua nel rafforzamento dell'acquisizione centralizzata un tassello fondamentale per sostenere la revisione della spesa tramite il recupero dell'efficienza nei processi e nei costi d'acquisto (inclusi gli oneri amministrativi connessi all'espletamento delle procedure di approvvigionamento) e una maggiore tracciabilità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa.

I **commi da 3 a 6** riguardano l'**avvio di una sperimentazione** finalizzata al miglioramento dell'efficienza dell'acquisizione centralizzata, in cui il MEF procede come acquirente unico, limitatamente a due merceologie (energia elettrica e servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto) e due amministrazioni centrali (lo stesso MEF e il Ministero dell'Interno, oltre alle loro rispettive articolazioni territoriali).

Le modalità di attuazione, i tempi e le strutture ministeriali coinvolte nella sperimentazioni saranno definite con decreto del Ministero dell'economia, mentre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia, sentiti i Ministri

interessati, potranno essere individuate altre amministrazioni e categorie merceologiche a cui applicare la sperimentazione. La sperimentazione non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 7** rinforza il procedimento di acquisizione centralizzata per i beni e servizi informatici (**ICT**), in particolare quelli la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

La norma **interviene** sulle disposizioni in materia contenute nella legge di stabilità per il 2016 (**legge n. 208/2015**):

- a) precisando, al **comma 512**, che le P.A. interessate provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori;
- b) **inserendo** il **comma 514-bis**, che estende il ricorso a Consip per i beni e servizi ICT la cui acquisizione riveste **particolare rilevanza strategica** secondo quanto indicato nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Per tali beni, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ricorrono a Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle Finanze. A tal fine Consip S.p.A., può anche supportare tali amministrazioni nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. Per queste attività è previsto un **incremento** delle dotazioni che finanziano il **Programma** di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell'economia e delle finanze di **3 milioni** di euro per l'anno 2017 e di **7 milioni** di euro a decorrere dal 2018.

Si ricorda che il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione deve essere redatto da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid), ed approvato dal Presidente del consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, come previsto all'art.1, comma 513, della legge di stabilità per il 2016. Il Piano Triennale contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica. Nelle more della definizione del Piano, che entrerà a regime dal 2017, è stata emanata una [circolare](#) sulle modalità transitorie di acquisizione di beni e servizi ICT.

- c) integrando il **comma 515** in modo da **escludere** le acquisizioni di particolare rilevanza strategica **dagli obiettivi di risparmi annuali di**

spesa del triennio 2016-2018 previsti dalla stessa legge di stabilità per il 2016.

La legge di stabilità 2016 all'art.1, commi 512-517, prevede un obiettivo di risparmio della spesa annuale della pubblica amministrazione, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015.

Articolo 61, comma 1
(Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri)

L'**articolo 61, comma 1** definisce le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri **concorrono alla manovra** di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, prevedendo la possibilità che **le riduzioni di spesa** disposte con il disegno di legge di bilancio **possano essere rimodulate** nell'ambito di ciascun Ministero, fermo restando i risparmi di spesa da realizzare in termini di indebitamento netto della P.A. La rimodulazione viene attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con il disegno di legge in esame si prevede che le Amministrazioni centrali dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri contribuiscano alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 attraverso misure disposte - in gran parte nella seconda sezione - con il disegno di legge medesimo.

L'entità dei **risparmi**, in termini di riduzioni della spesa ovvero aumenti di entrata, è definita nella relazione tecnica, per un ammontare complessivo, in termini di indebitamento netto, pari a **728,4 milioni** nel **2017**, **708,9 milioni** nel **2018** e **713,2 milioni** nel **2019**. A decorrere dal 2020 l'entità dei risparmi previsti per il 2019 è da considerarsi permanente.

Per la **Presidenza del Consiglio** sono disposti risparmi pari a **8 milioni** nel **2017**, **10,4** nel **2018** e **10** nel **2019**.

Riguardo al **Ministero dell'interno** i risparmi ammontano a **24 milioni** nel **2017**, **22,8** nel **2018** e **24,4** nel **2019**.

Considerata l'entità delle misure di contenimento della spesa apportate con il disegno di legge di bilancio in esame, al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale nel corso dell'esercizio 2017, il comma 1 dell'articolo 61 prevede la **possibilità di rimodulare le riduzioni di spesa** apportate a titolo di concorso dei Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, nell'ambito dei propri stati di previsione della spesa e fermi restando i risparmi da conseguire.

In relazione alla quantificazione della *spending review*, la relazione tecnica riporta nel dettaglio il contributo al miglioramento dei saldi da parte di **ciascun Ministero** e della Presidenza del Consiglio, sia in termini di

saldo netto da finanziarie che di indebitamento netto, in una **tabella** riepilogativa, di seguito riportata con alcuni elementi integrativi della stessa. Tale contributo è stato realizzato attraverso misure di risparmio di spesa o di aumento di entrata che derivano sia dalle disposizioni della **Sezione I** che dai definanziamenti di spesa previsti nella **Sezione II**.

Si ricorda che con la riforma della legge di contabilità sono state apportate rilevanti innovazioni alle disposizioni che disciplinano la formazione e la variazione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio di previsione. Innanzitutto, gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, riferiti al triennio, vengono ora definiti con apposito D.P.C.M., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro il 31 maggio di ciascun anno, ai sensi del nuovo articolo 22-*bis*, comma 1 (introdotto nella legge di contabilità dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 90/2016).

I Ministri, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi triennali, anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse, e formulano le proprie proposte di modifica della legislazione vigente utili per il conseguimento dell'obiettivo di risparmio definito per ciascuna Amministrazione.

Nella relazione tecnica si evidenzia che, nelle more della prima attuazione di tale innovazione, il MEF ha condiviso l'obiettivo di risparmio e i criteri di valutazione delle proposte formulate da ciascuna Amministrazione attraverso apposite interlocuzioni a livello di vertice politico.

Come emerge dai conteggi riepilogativi elaborati nelle ultime righe della tabella, **la quasi totalità degli effetti migliorativi deriva dalla Sezione II** del disegno di legge di bilancio, ovvero da definanziamenti di leggi di spesa operati sui singoli stati di previsione, come emerge dagli allegati conoscitivi ex articolo 23, comma 3, lettera b) della legge di contabilità.

I risparmi derivanti dalla **Sezione I** del disegno di legge di bilancio, riguardano il Ministero degli affari esteri, e sono riconducibili alle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 dell'articolo 61 in esame, e il Ministero delle politiche agricole, derivanti dalle misure di cui al comma 5 del medesimo articolo 61, cui si rinvia.

La **quota di risparmi** di spesa che concerne **la spesa corrente risulta crescente nel triennio**, passando dall'**82 per cento** nel 2017 al **92 per cento** del biennio successivo.

Tabella 1 - Ammontare dei risparmi conseguiti per ciascun Ministero

(Milioni di euro)

Effetti migliorativi per i Ministeri			Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	e/s	sezione	2017	2018	2019	2017	2018	2019
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	s	II	8	10,4	10	8	10,4	10
Economia e finanze			490,2	475,6	477,5	488,6	477,3	480,9
di cui	e	II				-0,1	-0,1	-0,1
	s	II	490,2	475,6	477,5	488,7	477,4	481
Sviluppo economico	s	II	40	40	40	40	40	40
Lavoro	s	II	4	5	5	4	5	5
Giustizia	s	II	15,1	13,9	1,8	12,6	13,3	4,8
Esteri			35,5	29,5	35,5	35,5	29,5	35,5
di cui	e	I	20	20	26	4	4	10
	s	I				16	16	16
	s	II	15,5	9,5	9,5	15,5	9,5	9,5
Istruzione	s	II	11,9	2,9	2,6	11,9	2,9	2,6
INTERNO			27,4	26	24,4	24	22,8	24,4
di cui	e	II				-3,4	-3,2	0
	s	II	27,4	26	24,4	27,4	26	24,4
Ambiente	s	II	4	5	5	4	5	5
Trasporti	s	II	10,2	10,8	15,5	8,2	11,3	17
Difesa	s	II	74,9	74,8	71,4	74,9	74,8	71,4
Politiche agricole			5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
di cui	e	I				0,9	0,9	0,9
	s	I	0,9	0,9	0,9			
	s	II	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Beni culturali e turismo	s	II	5,5	5,3	5,5	5,5	5,3	5,5
Salute	s	II	6	6	6	6	6	6
Totale complessivo			737,9	710,4	705,3	728,4	708,9	713,2
di cui								
Da maggiori entrate			20	20	26	1,4	1,6	10,8
Da minori spese			717,9	690,4	679,3	727	707,2	702,4
Spesa corrente			591,2	630	623,4	590,3	929,1	622,5
Spesa in conto capitale			126,7	60,4	55,9	136,7	78,2	79,9
Da Sezione I			20,9	20,9	26,9	20,9	20,9	26,9
Da Sezione II			717	689,5	678,5	707,5	687,9	686,4

e= entrata; s= spesa.

Gli importi negativi delle entrate del MEF e del Ministero dell'interno sono correlati a riduzioni di spesa relative a capitoli di bilancio che hanno natura di redditi da lavoro dipendente e ai quali sono associati effetti fiscali e contributivi.

Articolo 74, commi 7 e 8
(Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale)

I **commi 7 e 8** dell'**articolo 74** autorizzano la spesa di **31 milioni di euro** complessivi per il biennio **2017-2018** per il supporto alle attività del **Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale**. Inoltre, prevedono la possibilità di finanziare tali attività con ulteriori **9 milioni di euro** a valere sui fondi strutturali 2014/2020.

Il **comma 7** reca una autorizzazione di spesa in favore dell'attività svolte dal Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale pari a **11 milioni di euro**, per l'anno **2017**, e a **20 milioni di euro**, per il **2018**. Tali risorse sono trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri con autonoma evidenza contabile.

Si ricorda, in proposito, che la Presidenza del Consiglio è dotata di autonomia contabile e di bilancio. Il bilancio preventivo è definito con D.P.C.M. (così come il rendiconto) nell'ambito degli stanziamenti annualmente disposti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (D.Lgs. 303/1999, art. 8).

Inoltre, il **comma 8** prevede che, in aggiunta a questo stanziamento, possono concorrere al finanziamento delle medesime iniziative del Commissario ulteriori risorse pari al massimo a **9 milioni di euro**. A questo ulteriore stanziamento si fa fronte con le risorse dei relativi programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020.

Come specificato nella relazione tecnica, tali ulteriori risorse non comportano una modifica dei saldi di finanza pubblica, in quanto le relative spese sono già previste nei programmi dell'Unione europea a legislazione vigente.

L'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (con cui sono state apportate modifiche ad integrazioni al CAD, in attuazione della legge di riforma della P.A. n. 124/2015) ha previsto la possibilità, per il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di prima attuazione del medesimo decreto legislativo, di nominare, per un periodo non superiore a tre anni, con proprio decreto, un Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale. Al Commissario sono attribuite, in primo luogo, funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea. Inoltre, per la realizzazione delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza

con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, al Commissario sono affidati poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui competono tali adempimenti, ivi inclusa l'Agenzia per l'Italia digitale, nonché un potere sostitutivo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha quindi nominato, con D.P.C.M. 16 settembre 2016, il dott. Diego Piacentini Commissario straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale, L'incarico ha la durata di due anni a decorrere dalla data del DPCM.

Oltre a quelli richiamati, i compiti ed i poteri del Commissario straordinario sono, in sintesi, i seguenti:

- emanare regole tecniche e linee guida, nonché sottoscrivere protocolli di intesa e convenzioni;
- corrispondere e richiedere dati, documenti e informazioni strumentali all'esercizio della propria attività e dei propri poteri a tutte le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, agli enti pubblici e alle società a partecipazione pubblica;
- avvalersi della collaborazione delle società a partecipazione pubblica operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazioni;
- disporre e coordinare, con proprio provvedimento, l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili presso i soggetti competenti per la realizzazione dei progetti strategici individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri;
- rappresentare il Presidente del Consiglio dei ministri nelle sedi istituzionali internazionali nelle quali si discute di innovazione tecnologica, Agenda digitale europea e *governance* di *Internet* e partecipare, in ambito internazionale, agli incontri preparatori dei vertici istituzionali.

A supporto dell'attività del Commissario di Governo è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una struttura denominata [Team per la Trasformazione Digitale](#).

Si ricorda che l'[Agenda Digitale Italiana](#) costituisce l'insieme di azioni e norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e dell'economia digitale.

Il citato D.Lgs. 179/2016, che ha istituito la figura del Commissario per l'agenda digitale, ha riformato complessivamente la *governance* in materia di digitalizzazione, modificando anche la disciplina dell'[Agenzia per l'Italia digitale \(AgID\)](#), ora recata dal nuovo testo del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) all'art. 14-*bis*.

Il nuovo art. 14-*bis* del CAD prevede, in primo luogo, che l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sia preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel

Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.

Per quanto riguarda il richiamo ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020, per le risorse aggiuntive fino a 9 milioni di euro, si ricorda che, a seguito della riforma intervenuta per il ciclo di programmazione 2014-2020, la politica di coesione si attua attraverso:

- un Quadro strategico comune per tutti i fondi strutturali e di investimento, detti Fondi SIE (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo; Fondo di coesione; Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) che tradurrà gli obiettivi di Europa 2020 in priorità di investimento;
- Accordi di partenariato, i quali, basandosi sul Quadro strategico comune, stabiliscono per ogni Stato Membro le priorità di investimento, l'allocazione delle risorse nazionali e dell'Unione Europea tra i settori e i programmi prioritari, e il coordinamento tra i fondi a livello nazionale;
- Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR), che traducono i documenti strategici in concrete priorità d'investimento corredate da obiettivi chiari e misurabili.

Articolo 79 **(Fondo per l'Africa)**

L'**articolo 79** istituisce **un fondo** allocato sul bilancio del MAECI per interventi straordinari di dialogo con i **Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie**. Si prevede una dotazione di 200 milioni di euro per il 2017.

Il Governo italiano in occasione della Conferenza ministeriale Italia-Africa del 18 maggio 2016 a Roma ha esplicitato i contorni **della strategia italiana per l'Africa**.

L'Africa rappresenta un continente di opportunità, ma pone numerose sfide: quella della crescita demografica, di governare i flussi migratori, la sfida energetica, le crisi di sicurezza. A queste sfide occorre rispondere con una strategia di lungo periodo, in linea con quanto indicato dall'UE a La Valletta.

Come chiarito dal **Presidente Mattarella** in occasione della Conferenza Italia-Africa, il fenomeno migratorio va affrontato "con un approccio multidimensionale" che tenga insieme la gestione dell'emergenza e la rimozione delle cause dei flussi migratori.

L'approccio proposto dal nostro Paese prevede: strumenti immediati per contenere i flussi; strumenti di medio-lungo periodo per lo sviluppo e gli investimenti nei paesi africani, allo scopo di affrontare in un quadro di *partnership* il fenomeno delle migratorio. Il Governo italiano è impegnato a rafforzare le intese sui rimpatri e per crearle dove ancora non sono in vigore, innanzitutto in **Nigeria e Costa d'Avorio, in Senegal e Niger**.

Il Piano d'azione dell'UE della Valletta, adottata al termine dell'omonimo Vertice, tenutosi l'11 e 12 novembre 2015, si pone un insieme ambizioso di obiettivi: affrontare le cause profonde della migrazione adoperandosi per contribuire alla creazione di pace, stabilità e sviluppo economico; migliorare il lavoro di promozione e organizzazione di canali di migrazione legale; rafforzare la protezione dei migranti e dei richiedenti asilo, in particolare dei gruppi vulnerabili; contrastare in maniera più efficace lo sfruttamento e il traffico di migranti; collaborare più strettamente per migliorare la cooperazione in materia di rimpatrio e di riammissione. Anche l'UE a La Valletta ha lanciato un "Fondo fiduciario d'emergenza dell'UE per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa", con una dotazione di 1,8 miliardi di euro provenienti dagli strumenti di finanziamento a carico del bilancio dell'UE, nonché dai contributi degli Stati membri e di altri donatori.

L'Italia tramite il *Migration Compact* ha inteso contribuire alla politica migratoria dell'UE avendo come obiettivi la focalizzazione delle risorse e degli strumenti esistenti in direzione dei paesi prioritari (in primis, dunque, i Paesi africani di origine e transito) e un miglioramento degli strumenti di *governance*: aggiornamento e potenziamento dell'Approccio globale in materia di migrazione e mobilità, sviluppo delle linee tracciate dal Piano d'azione della Valletta, dall'Accordo UE-Turchia e dai dialoghi che l'UE sta promuovendo a livello regionale (Processi di Khartoum e Rabat in particolare).

Per quanto riguarda i principali strumenti dell'UE di dialogo regionale, il processo di Rabat, lanciato in occasione della prima conferenza interministeriale UE-Africa su migrazione e sviluppo tenutasi nel luglio 2006, riunisce i governi di 55 paesi europei e africani (Africa settentrionale, occidentale e centrale) insieme alla Commissione europea e alla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), e mira a intensificare il dialogo e la cooperazione tra Paesi d'origine, di transito e di destinazione lungo la rotta migratoria dell'Africa occidentale.

Il **processo di Khartoum** (iniziativa UE-Corno d'Africa in materia di rotte migratorie) è stato lanciato durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione, nel novembre 2014, sulla falsariga del processo di Rabat, e coinvolge i paesi d'origine e transito del Corno d'Africa (Sudan, Sud Sudan, Etiopia, Eritrea, Somalia, Gibuti e Kenia) e i principali Paesi di transito mediterranei (Egitto, Libia e Tunisia). A guidarlo, un comitato direttivo composto da cinque Stati membri dell'UE (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Malta) e cinque Paesi partner (Egitto, Eritrea, Etiopia, Sud Sudan e Sudan), nonché dalla Commissione europea, dal SEAE e dalla Commissione dell'Unione africana.

Si segnala, infine, che nello stato di previsione del MAECI, tra le priorità politiche indicate dal Ministro Gentiloni per il 2017 all'Amministrazione degli Affari esteri, figura quella dei flussi migratori. A tale riguardo si legge: “La Farnesina dovrà contribuire, anche attivando il necessario raccordo tra le amministrazioni nazionali interessate, all’identificazione e introduzione di strumenti per la gestione di breve, medio e lungo termine dei fenomeni migratori, da cui in parte dipendono stabilità sociale e sostenibilità del progetto europeo, in un’ottica di contenimento dei flussi e integrazione dei migranti. In sede europea andrà data priorità ai seguiti delle proposte italiane del *migration compact* per un nuovo partenariato con l’Africa, mentre a livello multilaterale andranno promossi i principi della salvaguardia della vita umana, della lotta al traffico di esseri umani e della protezione dei migranti più vulnerabili, quali donne e minori. La nostra azione politico-diplomatica volta a promuovere stabilità in Africa e Medio Oriente dovrà accompagnarsi nei Paesi di origine e transito a una rinnovata azione di cooperazione allo sviluppo e a rinnovate prospettive di riammissione dei migranti irregolari”.

Articolo 80 ***(Fondo Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco)***

L'articolo 80 dispone uno stanziamento di **70 milioni di euro per il 2017** e di **180 milioni per il periodo 2018-2030** per l'acquisto e l'ammodernamento dei **mezzi strumentali** in uso alle **Forze di polizia** e al Corpo nazionale dei **Vigili del fuoco**, istituendo a tal fine un apposito **fondo**.

L'**articolo 80** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un **fondo** con una dotazione finanziaria di **70 milioni di euro per il 2017** e di **180 milioni per il periodo 2018-2030** per l'acquisto e l'ammodernamento dei **mezzi strumentali** in uso alle **Forze di polizia** (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) e al **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**.

All'acquisto di tali mezzi si può procedere, come specificato dalla disposizione in commento, anche attraverso l'utilizzo di meccanismi di centralizzazione degli acquisti tramite Consip S.p.a. e *leasing* finanziario.

Si ricorda che Consip S.p.a. è la società con capitale interamente posseduto dal Ministero dell'economia e finanze, che costituisce la struttura di servizio di riferimento per gli acquisti centralizzati di beni e servizi della P.A.. La Società Consip e le Centrali regionali di acquisto della P.A. sono i soggetti competenti a stipulare - anche mediante il ricorso a strumenti e procedure informatiche - convenzioni quadro, con le quali l'impresa fornitrice di beni e servizi si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti. Le amministrazioni pubbliche, in via generale, possono ricorrere alle convenzioni-quadro, ovvero sono obbligate a fare ricorso ai parametri prezzo-qualità da tali convenzioni fissati (articolo 1, commi 449-458 della legge finanziaria 2007).

Si ricorda che nelle linee d'azione tracciate nel DEF il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata costituisce un tassello fondamentale per sostenere la revisione della spesa tramite il recupero dell'efficienza nei processi e nei costi d'acquisto (inclusi gli oneri amministrativi connessi all'espletamento delle procedure di approvvigionamento) e una maggiore tracciabilità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa.

Le amministrazioni in concreto destinatarie delle somme sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle richieste del

Ministro dell'interno (per Polizia di Stato e Vigili del fuoco), del Ministro della difesa (per i Carabinieri) e del Ministro della giustizia (per la Polizia penitenziaria). Tale decreto dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge.

Una norma analoga è contenuta, per il 2016, nella legge di stabilità 2016 (L. 208/2015, art. 1, comma 967), che ha istituito il Fondo per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (presso il MEF) con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2016, il cui riparto è effettuato, con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. La disposizione autorizza, inoltre, la spesa di 10 milioni per il 2016, per il rinnovo e l'adeguamento della dotazione dei giubbotti anti-proiettile della Polizia di Stato. La corrispondente copertura è reperita a valere sul Fondo di riserva istituito nello stato di previsione del MEF, per le esigenze indifferibili che si manifestino in corso di gestione.

In precedenza, risultano altri interventi finalizzati all'adeguamento dei mezzi delle forze del comparto sicurezza.

Si richiama, in particolare, il D.L. 119/2014 (art. 8, comma 1) che ha stanziato in favore della Polizia di Stato 8 milioni di euro per l'anno 2014, 36 milioni di euro per l'anno 2015 e 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, per l'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, nonché per interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti.

Al Corpo dei vigili del fuoco sono stati destinati 2 milioni di euro per l'anno 2014, 4 milioni di euro per l'anno 2015 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente.

Il medesimo provvedimento prevedeva l'assegnazione, previa valutazione di convenienza, alle forze del comparto della pubblica sicurezza le automobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali dismesse o da smettere (art. 8, comma 1-ter).

Relativamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si ricordano, oltre al citato D.L. 119/2014, i seguenti interventi in ordine al potenziamento dei mezzi strumentali da ultimo adottati:

- il D.L. 113/2016, che ha autorizzato una spesa di 10 milioni per l'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo dei vigili del fuoco per ciascuno anno dal 2016 al 2018, attraverso una corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando parzialmente l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno (art. 6-bis, commi 3 e 4);

- il D.L. 189/2016, di cui è in corso di esame parlamentare la legge di conversione, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 45 milioni per l'anno 2017 per le seguenti finalità: ripristinare l'integrità del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; garantire l'attività di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici colpiti dall'evento sismico; assicurare lo svolgimento dell'attività di rimozione e trasporto delle macerie (art. 51, comma 4).

Articolo 84 **(Immigrazione)**

L'articolo 84 introduce la facoltà di destinare le risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, **nel limite massimo di 280 milioni di euro**, alle attività di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione degli immigrati, oltre quelle già stanziare nella sezione II del bilancio.

Con riguardo alla formulazione della norma si segnala l'opportunità di precisare, quanto ai programmi operativi dalla stessa considerati, che il riferimento andrebbe effettuato ai "pertinenti" programmi operativi, come previsto nelle formulazioni riscontrabili nelle analoghe disposizioni recate dagli articoli 50, 74, comma 8 e 75, comma 1, del disegno di legge in esame.

Si segnala, in proposito, che rispetto agli stanziamenti di competenza a legislazione vigente nel 2017, la sezione II del bilancio opera un rifinanziamento di 320 milioni di euro per il 2017 per le attività di trattenimento ed accoglienza degli immigrati (cap. 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno – tabella 8).

Le **previsioni di spesa a legislazione vigente** per la missione n. 27 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" ammontano a circa 2.864 milioni.

Come specificato nella relazione illustrativa la missione 27 (con contenuto invariato rispetto al bilancio 2016) registra un incremento, rispetto alle previsioni 2016, di circa il 22 per cento, "determinato da maggiori risorse stanziare per il funzionamento delle commissioni per il riconoscimento del diritto di asilo e per l'accoglienza dei migranti, a fronte del prolungarsi dell'emergenza nel Mediterraneo".

Si ricorda che con i più recenti interventi normativi, tra cui figurano le disposizioni oggetto dell'articolo 12 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante misure urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (ossia l'incremento di 600 milioni delle risorse destinate all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza di stranieri irregolari, nonché 100 milioni quale concorso dello Stato agli oneri sostenuti dai Comuni impegnati nell'accoglienza di richiedenti protezione internazionale).

La disposizione fa menzione dei **fondi strutturali europei**.

Tali fondi rappresentano il principale strumento finanziario della politica di coesione dell'Unione europea, finalizzata a rafforzare la coesione economica,

sociale e territoriale concorrendo così alla realizzazione della Strategia 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'Unione europea.

Alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 è destinato un terzo delle risorse previste nel bilancio complessivo dell'Unione europea, per un investimento di 351,8 miliardi di euro (cui si aggiungono i contributi nazionali e gli altri investimenti privati, per un impatto quantificabile in circa 450 miliardi di euro).

Con la riforma intervenuta per il ciclo di programmazione 2014-2020, la politica di coesione si articola in:

- un Quadro strategico comune per tutti i fondi strutturali e di investimento, detti Fondi SIE (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo; Fondo di coesione; Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) che tradurrà gli obiettivi di Europa 2020 in priorità di investimento;
- Accordi di partenariato, i quali, basandosi sul Quadro strategico comune, stabiliscono per ogni Stato Membro le priorità di investimento, l'allocazione delle risorse nazionali e dell'Unione Europea tra i settori e i programmi prioritari, e il coordinamento tra i fondi a livello nazionale;
- Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR), che traducono i documenti strategici in concrete priorità d'investimento corredate da obiettivi chiari e misurabili.

Più nel dettaglio, il Fondo europeo di Sviluppo regionale (FESR) mira a consolidare la coesione economica e sociale regionale, investendo nei settori che favoriscono la crescita al fine di migliorare la competitività, creare posti di lavoro e correggere gli squilibri fra le Regioni.

Alcune misure relative ai migranti, come la riduzione del loro isolamento geografico e scolastico, possono rientrare nella competenza di tale Fondo (come anche il recupero delle aree urbane svantaggiate).

Il Fondo Sociale Europeo (FSE) è dedicato alla crescita della competitività nonché a consolidare e migliorare gli attuali livelli di occupazione, qualità del lavoro e coesione sociale.

Misure di inclusione sociale e di sostegno del mercato del lavoro a favore anche dei migranti rientrano nella competenza di tale Fondo.

Peraltro la Commissione europea si è detta disponibile a modifiche dei programmi finanziati tramite i Fondi strutturali e di investimento europei SIE, per far fronte alle crisi connesse ai flussi migratori (con investimenti in circostanze straordinarie, per interventi quali ospedali mobili, punti di crisi, misure sanitarie e approvvigionamento idrico, ampliamento dei centri di accoglienza, e altro: cfr. l'informativa "Attuare la politica d'investimento dell'Ue. Impatto e benefici dei Fondi strutturali e di investimento europei", Inforegion 2015 n. 55, p. 21).

Per quanto concerne l'Italia e il ciclo di programmazione 2014-2020, l'Accordo di Partenariato, in cui si definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi europei, prevede l'investimento di 32,2 miliardi di euro (cui si aggiungono 10,4 miliardi di euro per lo sviluppo rurale e 537 milioni di euro per il settore marittimo e della pesca).

Accanto ai fondi comunitari lo Stato dispone per la politica di coesione di un Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), che contribuisce al finanziamento degli interventi con 39 miliardi di euro.

La Programmazione comunitaria 2014-2020 prevede in Italia la realizzazione di 74 Programmi operativi cofinanziati a valere sui quattro Fondi Strutturali e di Investimento europei.

In particolare, saranno cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di sviluppo europeo: 39 Programmi operativi regionali; 12 Programmi operativi Nazionali.

Dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale saranno cofinanziati: 21 Piani di sviluppo rurale (PSR); 2 Programmi nazionali. Dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca sarà cofinanziato 1 Programma operativo nazionale.

Per integrare la ricognizione sopra accennata sul versante dell'Unione europea, può valere ricordare come il finanziamento nel settore degli affari interni abbia assunto (per il settennato di programmazione 2014-2020) una nuova configurazione, a 'due pilastri'. Ossia: il Fondo di sicurezza interna; il Fondo asilo, migrazione e integrazione.

Benché anche il primo di questi Fondi abbia una sua proiezione sulla materia della immigrazione (giacché vi rientra il controllo e la protezione dei confini esterni e una politica comunitaria riguardo ai visti), è beninteso il Fondo asilo, migrazione ed integrazione ad assumere la maggiore rilevanza.

Suo atto istitutivo è stato il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014.

Si tratta di un Fondo di 3,137 miliardi di euro (dei quali 2,752 miliardi per i programmi nazionali degli Stati Membri, 385 milioni per aiuti d'emergenza, per la rete europea per l'immigrazione e l'aiuto tecnico della Commissione europea).

Il Fondo migrazione e asilo 'copre' i molteplici aspetti delle politiche comuni europee in materia di flussi migratori, di gestione integrata della migrazione e di asilo. A tal fine esso finanzia azioni in materia di: sistemi di accoglienza e asilo (**la priorità sarebbe lo sviluppo del sistema europeo comune di asilo**); integrazione dei cittadini di Paesi terzi e migrazione legale; rimpatrio (inteso quale strumento per contrastare l'immigrazione illegale, dunque con attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei Paesi di origine e di transito).

Tra gli obiettivi del Fondo vi è quello di migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo.

La maggior parte dei finanziamenti (più dell'80 per cento) è previsto siano erogati secondo la gestione condivisa, cioè in cooperazione con gli Stati membri.

I finanziamenti sono attribuiti ai singoli Stati su una duplice base:

- una somma fissa, calcolata sulla base di criteri oggettivi (ad es., numero delle domande di asilo, numero di decisioni positive che riconoscono la protezione internazionale, numero dei rifugiati reinsediati, numero dei cittadini di Paesi terzi residenti, decisioni di rimpatrio assunte e rimpatri effettuati, ecc.), erogata

all'inizio della programmazione per assicurare continuità dei finanziamenti e possibilità per gli Stati di programmare adeguatamente.

- una somma flessibile, in aggiunta alla somma fissa, e variabile a seconda della volontà del singolo Stato di finanziare, attraverso il suo programma nazionale, azioni che rispondono a specifiche priorità stabilite a livello UE a seguito di un dialogo politico con gli Stati membri. Questa somma sarà erogata in due fasi: una all'inizio del programma pluriennale e una nel 2017, per rispondere a eventuali mutamenti nei flussi migratori e nei bisogni degli Stati membri.

La rimanente parte dei fondi sarà invece gestita a livello centrale europeo, onde finanziare azioni transnazionali.

Quanto ai **recenti sviluppi normativi in Italia in materia di migranti**, può rammentarsi il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il quale ha ridefinito il sistema dei centri di accoglienza in Italia (in attuazione della direttiva 2013/33 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale).

In particolare, l'articolo 8 di quel decreto legislativo delinea un sistema di accoglienza – basato sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati – articolato in due fasi: «prima accoglienza», assicurata nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 (strutture temporanee), nonché di quelle allestite in occasione della «emergenza Puglia» nel 1995; «seconda accoglienza» disposta nelle strutture di cui all'articolo 14 (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati-SPRAR) ovvero, in caso di insufficienza, ancora una volta ricorrendo in via residuale alle strutture temporanee.

Il decreto legislativo prefigura strutture dislocate tendenzialmente a livello regionale o interregionale onde realizzare un sistema capillare di centri di accoglienza per richiedenti asilo. In esse dovrebbero confluire i cittadini di Paesi terzi – già registrati e sottoposti alle procedure di foto-segnalamento – per consentire loro di compilare il cd. «modello C3» (formalizzazione della domanda di protezione internazionale) e quindi passare alle strutture di seconda accoglienza.

Ai sensi dell'articolo 9 i centri possono essere gestiti da enti locali, anche associati, unioni o consorzi di Comuni, enti pubblici o enti privati che operano nel settore dell'assistenza dei richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale.

Quanto al sistema di accoglienza italiano a lungo termine, vale a dire la seconda fase dell'accoglienza, esso è basato principalmente sul modello SPRAR. Esso fa capo al Ministero dell'interno – che dirama periodicamente il bando – ma vi giocano un ruolo significativo le autorità locali (la rete SPRAR si basa su domande di contributo da parte degli enti locali per la realizzazione dei progetti di accoglienza), che vi partecipano presentando progetti secondo criteri stabiliti da un decreto del medesimo ministero.

La capacità di accoglienza SPRAR è stata progressivamente incrementata nel tempo, passando dai 3.000 posti nel 2012, ai 9.400 nel 2013, ai 19.600 nel 2014, fino ai 22.000 nel 2015.

Con il [decreto del ministro dell'Interno del 7 agosto 2015](#) è stato adottato un avviso pubblico sulle modalità di presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali che prestano o intendono prestare, nel biennio 2016-2017, servizi di accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, per 10.000 posti.

Secondo [dati forniti dal Ministero dell'interno](#), per il periodo 2014-2016 sono stati finanziati 20.744 posti, in 382 enti locali attuatori per 434 progetti.

Infine, secondo i [dati del Ministero dell'interno](#), dal 1° gennaio al 27 ottobre 2016 sono sbarcati in Italia 158.205 migranti, con un incremento del 13% circa rispetto allo stesso periodo nel 2015 (139.936 migranti sbarcati). Nel 2014, fino al 27 ottobre erano sbarcati 152.330 migranti.

LA SECONDA SEZIONE

1. La disciplina contabile della seconda sezione

La riforma ha apportato **significative innovazioni** alla normativa che disciplina i contenuti della seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio, concernente la **parte contabile** del provvedimento.

Rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata), che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare³, la seconda sezione viene ora ad assumere un **contenuto sostanziale, potendo incidere** direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - **sugli stanziamenti** previsti a legislazione vigente, ed **integrando** nelle sue **poste contabili** gli effetti delle disposizioni della **prima sezione**.

Sulla base di quanto detto, nella **seconda sezione** le **previsioni** di spesa del bilancio, formate sulla **base** della **legislazione vigente**, tengono conto:

- dell'**aggiornamento** delle dotazioni finanziarie relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno;
- delle **rimodulazioni compensative** tra fattori legislativi (o tra fattori legislativi e fabbisogno) disposte ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a);
- dei **rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni** delle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai **fattori legislativi**, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b).

Alle previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione, così determinate, **si aggiungono**, infine, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella **prima sezione**, formandosi in tal modo il **dato di bilancio “integrato”**, che costituirà **l'unità di voto**.

L'unificazione in un unico documento dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità comporta, dunque, che le previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione ricomprendano in sé, fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, anche le variazioni riconducibili agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.

³ Compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la nota di variazioni.

Le unità di voto

Le **unità di voto**, per le spese, sono individuate con riferimento ai **programmi**, intesi quali aggregati di **spesa con finalità omogenea** diretti al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

Con il **D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90** – attuativo della delega contenuta all'articolo 40, comma 1, della legge di contabilità, finalizzata al completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato – si è provveduto all'**introduzione delle azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, destinate a costituire, in prospettiva⁴, le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio.

Fino all'introduzione delle azioni, le unità elementari di bilancio **continueranno ad essere rappresentati dai capitoli**, secondo l'oggetto della spesa; i programmi di spesa manterranno la suddivisione in **macroaggregati** per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale). Durante tale periodo, i programmi di spesa saranno comunque presentati suddivisi in "azioni"; tale suddivisione riveste carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione di quella per capitoli.

La classificazione delle spese

La **dotazione finanziaria** dei programmi di spesa si presenta distinta in spese correnti e spese d'investimento.

Con la riforma, è stata **superata** la ripartizione delle spese del bilancio dello Stato in "**rimodulabili**" e "**non rimodulabili**", in favore di una più puntuale classificazione che distingue direttamente le spese a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa.

La spesa di ciascun programma è ora **articolata** nelle seguenti tre categorie: **oneri inderogabili** (ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie), **fattori legislativi** (ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio) e **spese di adeguamento al fabbisogno** (ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e

⁴ Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base alle Relazioni relative all'efficacia dell'introduzione delle azioni che saranno predisposte dal MEF - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con la Corte dei conti, a partire dall'esercizio 2017 in sede di rendiconto 2017.

dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni).

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio**.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi **allegati** agli stati di previsione della spesa.

La programmazione e la flessibilità degli stanziamenti di bilancio

Innovazioni rilevanti sono state apportate alle disposizioni che disciplinano la formazione e la variazione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio di previsione.

Si ricorda innanzitutto che gli **obiettivi di spesa** di ciascun Dicastero, riferiti al triennio, vengono ora definiti con **apposito D.P.C.M.**, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro il **31 maggio** di ciascun anno, ai sensi del nuovo articolo 22-bis, comma 1 (introdotto nella legge di contabilità dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 90/2016)⁵.

I **Ministri**, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione, **indicano le risorse** necessarie per il raggiungimento degli obiettivi triennali anche mediante **proposte di rimodulazione** delle stesse risorse.

Ai fini della formazione delle previsioni di competenza e di cassa, il D.Lgs. n. 93/2016 ha inoltre introdotto **l'obbligo** per le Amministrazioni di predisporre un **piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma)**, il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di spesa, è stato ampliato l'ambito applicativo della c.d. **flessibilità** di bilancio sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai **fattori legislativi**, con l'obiettivo di dotare le amministrazioni di strumenti più idonei ad una migliore programmazione delle risorse, attraverso:

⁵ In questo contesto, sono state ridefinite le procedure per il monitoraggio del grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la previsione, dopo l'approvazione della legge di bilancio, di appositi **accordi triennali** tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa, da definirsi entro il 1° marzo di ciascun anno. Il Ministro dell'economia informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il 15 luglio. Entro il 1° marzo dell'anno successivo, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – che verrà allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente. In relazione alla nuova procedura di programmazione finanziaria, è stato soppresso il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, previsto dall'articolo 41 della legge di contabilità n. 196 del 2009, da considerarsi sostituito dalle Relazioni sull'esito degli accordi.

- la possibilità di effettuare rimodulazioni in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi all'interno di ciascuno **stato di previsione**, **senza più il vincolo** della compensatività all'interno di uno **stesso programma** o di una **stessa missione** (c.d. rimodulazione verticale);
- la previsione di una **ulteriore** fattispecie di **rimodulazione** delle leggi di spesa (c.d. rimodulazione orizzontale) che consente l'adeguamento delle relative dotazioni finanziarie di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (**Cronoprogramma**);
- l'introduzione della possibilità di **apportare variazioni**, con la seconda sezione, alle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai **fattori legislativi**, per un periodo temporale anche pluriennale, con operazioni che precedentemente erano riservate alla legge di stabilità, attraverso le tabelle C, D e E⁶.

2 Le previsioni di spesa di competenza della I Commissione nel “nuovo” disegno di legge di bilancio

Le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione affari costituzionali si rinvencono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8). Inoltre assumono rilevanza anche altri programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

2.1. Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tab. 8)

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (**A.C. 4127-bis - Tab. 8**) si articola in **6 missioni e 12 programmi**, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare.

Si segnala che, a partire da questo esercizio, avvalendosi della possibilità di riorganizzare missioni e programmi delle amministrazioni (ai sensi dell'art. 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009), come riformata dal recente D.Lgs. 90/2016), il numero e la denominazione dei **programmi di spesa** iscritti nello stato di previsione del **Ministero dell'interno varia** rispetto allo scorso anno (7 missioni e 15 programmi).

⁶ Tali tabelle prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.

Innanzitutto, la **Missione “Fondi da ripartire”**(33⁷), con il relativo **Programma “Fondi da assegnare”** (33.1) **non trova più allocazione** all’interno dello stato di previsione del Ministero.

In proposito, la Relazione illustrativa al Disegno di legge rileva che il programma Fondi da assegnare (33.1) – che fino all’anno 2016 era presente in tutti gli stati di previsione della spesa - a partire dalla legge di bilancio 2017-2019 diviene invece esclusivo del Ministero dell’economia e delle finanze. Il programma in questione scompare dunque dallo stato di previsione del Ministero dell’interno, ma le risorse un tempo iscritte sotto di esso sono ora riallocate interamente nel programma *“Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”* (32.3).

Inoltre, all’interno dello stato di previsione del Ministero:

- la **Missione “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”**(3) presenta una riarticolazione complessiva tramite la **soppressione di due programmi**: *“Interventi , servizi e supporto alle autonomie territoriali”* (3.2) e *“Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali”* (3.3). Le risorse dei programmi soppressi si ricollocano quasi interamente in **due nuovi programmi**: *“Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali”* (3.9) e *“Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali”* (3.10);
- all’interno della **missione “Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio”** (2) non trova conferma il programma *“Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio”* (2.3), le cui risorse finanziarie sono interamente ricollocate nell’ambito della Missione 3, nel nuovo programma *“Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali”* (3.10);
- nella **missione “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti”**(27), le risorse del programma *“Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto”* (27.5) sono interamente riallocate nel programma *“Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose”* (27.2) che viene appositamente **ridenominato**.

Ciascun programma è gestito da un unico **centro di responsabilità amministrativa**.

⁷ Il numero tra parentesi afferisce alla numerazione generale che la Missione assume nell’ambito del bilancio dello Stato nel suo complesso.

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8)

Nella Nota integrativa che accompagna lo stato di previsione, sono evidenziate le **priorità dell'azione** amministrativa del Ministero, come stabilite dall'Atto di indirizzo del Ministro, e i **Centri di responsabilità amministrativa (CRA)** coinvolti nella definizione degli obiettivi del ministero.

Con riferimento all'organizzazione del Ministero dell'interno, i 5 Dipartimenti risultano articolati in 6 Centri di responsabilità amministrativa (CRA) , ai quali sono complessivamente riconducibili 55 obiettivi da conseguire nell'ambito delle missioni del Ministero.

Il c.d. **Piano degli obiettivi** del Ministero è riportato nella Nota integrativa, in una apposita Tabella, in cui sono indicati, per il triennio 2017-2019, le **risorse attribuite** - in termini sia di stanziamenti in c/competenza, sia di costi totali (*budget*) - ai predetti **obiettivi** iscritti in ciascuna missione e in **ciascun programma**, facenti capo ai diversi Centri di responsabilità amministrativa. Sono inoltre riportate le singole schede obiettivo che rendono conto della natura dell'obiettivo stesso e dei corrispondenti **indicatori di risultato**.

Si rammenta che tali indicatori – previsti dagli articolo 21, 35 e 39 della legge di contabilità n. 196 del 2009 - costituiscono lo strumento di **misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano**, necessari sia per la trasparenza che per la valutazione delle politiche di bilancio di ciascuna amministrazione.

Obiettivi ed indicatori di *performance* costituiscono inoltre la base per la cd. *spending review*, il processo di revisione della spesa pubblica in corso volto ad una più efficiente allocazione delle risorse finanziarie, mediante l'eliminazione degli sprechi e delle inefficienze e la concentrazione delle risorse verso gli obiettivi considerati prioritari.

Nella Sezione II della Nota integrativa sono riportate le schede illustrative dei programmi - che, come detto, rappresentano le unità di voto parlamentare - in cui si dà conto delle attività sottostanti i programmi stessi e degli stanziamenti ad essi afferenti, ripartiti tra le diverse categorie economiche di spesa, con specifica indicazione delle spese rimodulabili o non rimodulabili del programma medesimo.

Nel Piano degli obiettivi per missioni e programma, per ciascun programma di spesa, è dunque indicata la ripartizione delle risorse tra i diversi obiettivi, alcuni dei quali individuati come strategici (questa individuazione è effettuata nelle cc.dd. schede obiettivo).

Come accennato, a seguito della riforma della legge di bilancio, gli stati di previsione della spesa, ed i relativi prospetti informativi e allegati, sono anch'essi, conseguentemente, modificati, in modo da rappresentare:

- il bilancio a legislazione vigente (BLV);
- le variazioni al bilancio a legislazione vigente che si propongono con la Sezione II;
- gli effetti finanziari della Sezione I del disegno di legge di bilancio (che, come già detto in premessa alla Sez. I, contiene l'articolato della *ex lege* di stabilità);
- il Bilancio integrato (BLV+ variazioni Sez. II +effetti Sez. I).

Pertanto, nella descrizione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno si cercherà di utilizzare questa sequenza espositiva.

Lo **stato di previsione** del **Ministero dell'interno** per il **2017** prevede spese finali, in conto competenza, nel bilancio integrato pari a **21.018,4 milioni di euro per il 2017, 20.638,1 milioni per il 2018 e 20.499,8 milioni per il 2019.**

Distinguendo le spese correnti - ossia quelle destinate alla produzione ed al funzionamento dei servizi statali nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi - dalle spese in conto capitale - ossia quelle per investimenti - il complesso delle spese dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2017 e per il successivo biennio, si articola nel seguente modo:

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	BILANCIO 2016	ASSESTATO 2016	DDL BILANCIO INTEGRATO 2017	DIFF. BIL 2017/ ASS 2016	DDL BILANCIO INTEGRATO 2018	DDL BILANCIO INTEGRATO 2019
Spese correnti	20.611,8	21.304,8	20.477,3	-827,5	20.112,8	20.002,6
Spese in c/capitale	763,7	839,1	541,1	-298	525,2	497,2
SPESE FINALI	21.375,4	22.143,9	21.018,4	-1125,5	20.638,1	20.499,8
<i>Spese MinInterno in % spese finali STATO</i>	3,5	3,7	3,5			

La tabella successiva evidenzia le **modifiche** che il disegno di legge di bilancio apporta alla **legislazione vigente 2017**, con interventi sia di prima che di seconda sezione, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa c.d. integrate** del nuovo disegno di legge di bilancio.

Sulla base delle nuove norme di contabilità, infatti, **le previsioni di spesa** della seconda sezione, formulate sulla base della **legislazione vigente**, possono essere **modificate** attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni disposte dalla seconda sezione; a questo dato si **aggiungono** poi gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, pervenendosi, in tal modo, per ciascuna unità di voto ad un **dato di bilancio integrato**.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2016	2017				
	ASSESTATO	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZI+SEZII
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Spese correnti	21.304,8	20.174,4	+292,6	20.466,9	+10,4	20.477,3
Spese in c/capitale	839,1	541,1	--	541,1	--	541,1
SPESE FINALI	22.143,9	20.715,5	+292,6	21.008	+10,4	21.018,4
Spese MinInterno in % spese finali STATO	3,7					3,5
Rimborso passività finanziarie	44	15,6				15,6
SPESE complessive	22.187,85	20.731,1				21.034,04

- La colonna (B) sulle modifiche derivanti dalla sezione II contiene sia le rimodulazioni che i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni ai sensi dell'art 23, comma 3 della legge di contabilità;
- La colonna (E) corrisponde alla somma delle colonne (C) e (D).

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2017, il disegno di legge di bilancio in esame espone, **a legislazione vigente (BLV)**, per lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (Tabella 8), al netto del rimborso delle passività finanziarie, **spese finali** pari a **20.715,5 milioni** di euro, in riduzione del 6,4 per cento rispetto alle previsioni assestate 2016 (-1.428,4 mln di euro).

Con le **modifiche apportate dalla II Sezione**, le previsioni finali di spesa del Ministero dell'interno ammontano a 21.018 milioni di euro, **in aumento di 292,6 mln rispetto al BLV**.

Si ricorda infatti che sul processo di formazione delle dotazioni finanziarie per l'esercizio 2017 possono incidere, sotto il profilo quantitativo, le rimodulazioni proposte dalle Amministrazioni sulla base dei criteri di **flessibilità** previsti dalla normativa vigente. Laddove le rimodulazioni riguardano dotazioni finanziarie riconducibili al **fattore legislativo**, la normativa vigente in tema di flessibilità ne prevede apposita **evidenza contabile**. L'articolo 23, comma 3, *lettera a)*, della legge n. 196/2009 ha previsto un ampliamento dei margini di flessibilità sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi di un medesimo stato di previsione, attraverso:

- la possibilità di effettuare rimodulazioni in via compensativa dei fattori legislativi anche **tra missioni** diverse;
- la previsione di una **ulteriore** fattispecie di **rimodulazione** delle **leggi di spesa** che consente l'adeguamento delle relative dotazioni finanziarie di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (**Cronoprogramma**).

In entrambi i casi è precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Il Ministero dell'interno non si è avvalso di questa possibilità e dunque **non risultano in sezione II rimodulazioni.**

La seconda sezione può incidere - attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente.

In particolare, l'articolo 23, comma 3, *lettera b)* della legge n. 196/2009, ha previsto che con la seconda sezione possano essere **rifinanziate, definanziate e riprogrammate**, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi.

Tale disposizione, in sostanza, è finalizzata a **spostare** nell'ambito della **seconda sezione** del disegno di legge di bilancio le variazioni di autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le **tabelle C, D ed E della legge di stabilità**⁸.

Il comma 3-ter dell'articolo 23 prevede esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative alle autorizzazioni legislative di spesa, in apposito allegato conoscitivo, da aggiornare all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Il Ministero dell'interno si è avvalso della possibilità di procedere a **variazioni relative alle autorizzazioni legislative di spesa**, che incrementano le previsioni finali di spesa del Ministero di **292,6 milioni di euro per il 2017**, dei quali si darà conto in dettaglio analizzando le singole Missioni. Per gli anni successivi le variazioni comportano **riduzioni di spesa pari a 26 milioni nel 2018 e 24,4 milioni nel 2019.**

In questa sede, si può anticipare che gli **effetti della sezione II** nel triennio sono imputabili, al rifinanziamento di 320 milioni di euro per il 2017, per le attività di trattenimento ed accoglienza degli immigrati (cap. 2351/2) e ai risparmi di spesa previsti per tutti i Ministeri ai sensi dell'art. 61 della sezione I del disegno di legge di bilancio, che per il Ministero dell'interno sono pari a 27,4 milioni nel 2017, 26 nel 2018 e 24,4 nel 2019 (si v., *supra*, la scheda relativa all'articolo 61).

A questi due dati si devono aggiungere poi gli **effetti finanziari** derivanti dalle disposizioni contenute nella **prima sezione** del disegno di legge, che

⁸ Tali tabelle prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.

nel caso specifico del Ministero dell'interno sono **pari a 10,4 milioni di euro nel 2017, 73,9 milioni nel 2018 e 69,5 milioni di euro nel 2019.**

In proposito, si evidenzia tuttavia che i dati esposto nella sezione II del bilancio includono anche gli effetti finanziari delle disposizioni oggetto di stralcio nella seduta del 2 novembre 2016, che per il Ministero dell'interno ammontano a 8,5 milioni di euro nel 2017.

Il disegno di legge di **bilancio - integrato** degli effetti della I Sezione e delle modifiche della II Sezione - propone, dunque, stanziamenti complessivi per il Ministero pari a **21.018,4 per il 2017** (in riduzione di 1.125,4 mln rispetto ai dati dell'assestamento 2016), **20.638,1 milioni per il 2018 e 20.499,8 milioni per il 2019.**

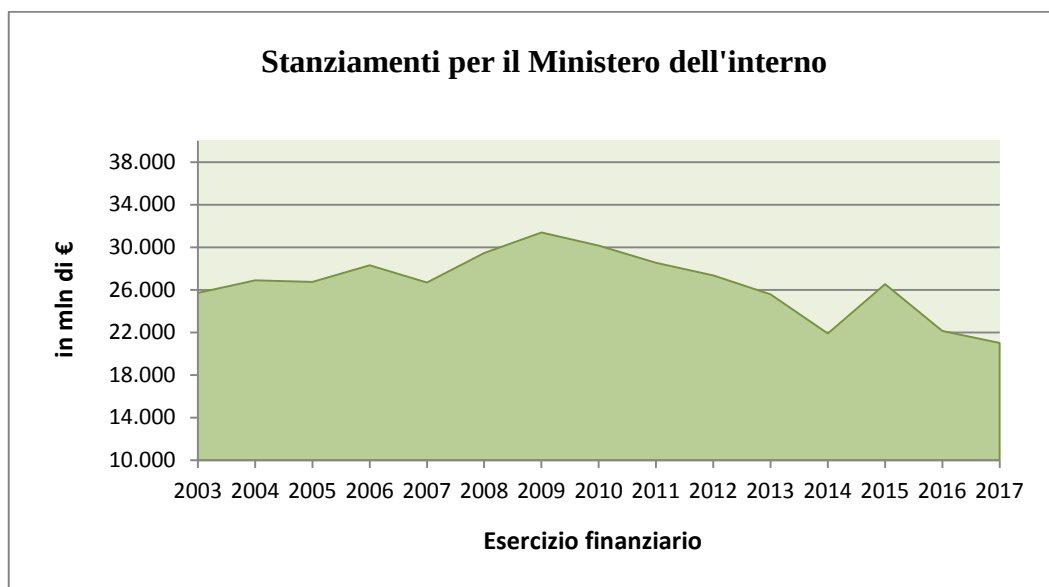
Gli stanziamenti finali dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2017, in conto competenza, risultano pari al **3,5% della spesa finale del bilancio statale** (in lieve flessione rispetto ai dati dell'assestamento 2016).

La tabella ed il grafico che seguono mostrano l'**evoluzione delle spese finali del Ministero**, espresse in milioni di euro, indicando per ciascun anno la percentuale di **incidenza sul bilancio dello Stato**⁹.

(in milioni di euro)

Ministero dell'interno							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Spese finali	26.749	28.311	26.693	29.463	31.391	30.415	28.772
% su bilancio Stato	5,7	6	5,3	5,4	5,7	5,7	5,5
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Spese finali	27.743	25.853	21.906	26.540	22.143,9	21.018,4	
% su bilancio Stato	5,1	4,4	3,6	4,3	3,7	3,5	

⁹ Per gli anni 2005-2015 i dati sono stati tratti dai Rendiconti generali dello Stato, per il 2016 dalla legge di assestamento e per il 2017 dal disegno di legge di bilancio in esame.



2.1.2. Analisi della spesa per Missioni e programmi

La tabella seguente indica le **previsioni di bilancio** per ciascuna missione e per ciascun programma di spesa del Ministero dell'interno, per il 2017, **a raffronto** con i dati dell'assestamento dell'esercizio **2016**. La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il disegno di legge di bilancio ha apportato alla **legislazione vigente 2017**, con interventi sia di prima che di seconda sezione, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa c.d. integrate** del nuovo disegno di legge di bilancio.

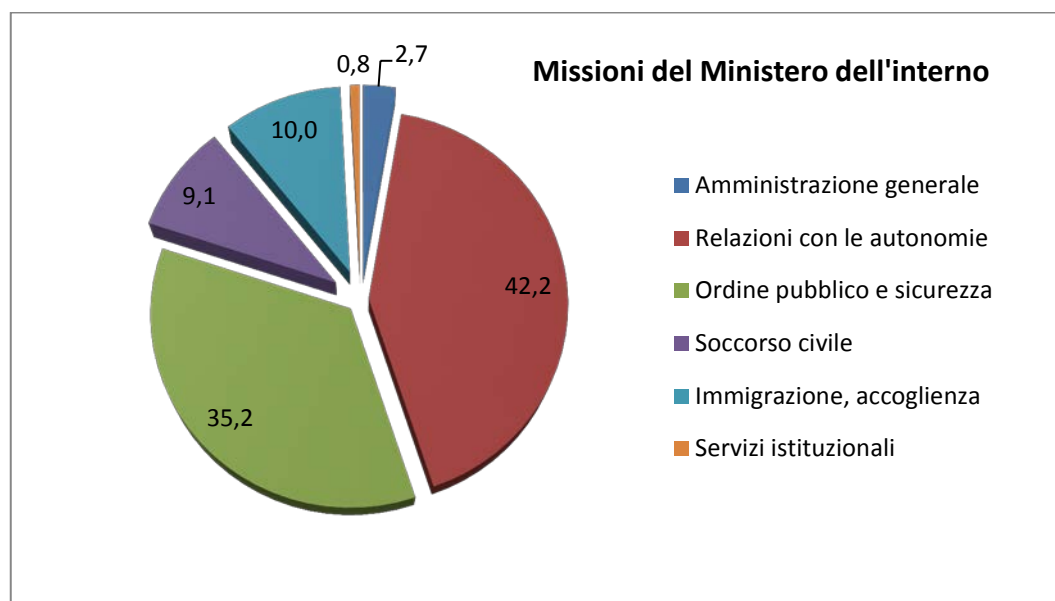
(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Ministero dell'interno									
	Missione/Programma	2016		2017					
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul. a.23 c. 3 lett a)	Variazioni a.23 c. 3 lett b)			
1	Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di governo e di Stato sul territorio (2)	557,76	570,37	570,82	--	--	570,82	--	570,82
1.2	Attuazione da parte delle Prefetture-UTG delle missioni del Ministero (2.2)	557,76	570,37	570,82	--	--	570,82	--	570,82
2	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	9.878,08	10.252,82	8.863,48	--	-1,5	8.861,98	8,52	8.870,5
2.1	Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	34,87	35,07	34,51	--	--	34,51	--	34,51
2.2	Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	40,49	217,59	65,03	--	--	65,03	--	65,03
2.3	Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	9.802,71	10.000,15	8.763,93	--	-1,5	8.762,43	8,52	8.770,95
3	Ordine pubblico e sicurezza (7)	7.542,80	7.852,48	7.422,08	--	-20,9	7.401,18	1,85	7.403,04
3.1	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	6.462,29	6.735,45	6.377,66	--	-11,1	6.366,56	1,25	6.367,81
3.2	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.9)	440,84	448,04	432,03	--	-3	429,03	0,33	429,36
3.3	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	639,67	668,99	612,39	--	-6,8	605,59	0,27	605,87
4	Soccorso civile (8)	1.930,96	1.942,86	1.925,35	--	-4	1.921,35	--	1.921,35
4.1	Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	5,22	5,66	5,16	--	--	5,16	--	5,16
4.2	Prevenzione del rischio e soccorso pubblico (8.3)	1.925,74	1.937,19	1.920,19	--	-4	1.916,19	--	1.916,19
5	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	1.315,81	1.378,08	1.773,95	--	320	2.093,95	--	2.093,95
5.1	Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	1.315,81	1.378,08	1.773,95	--	320	2.093,95	--	2.093,95
6	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	194,01	191,24	175,38	--	-1	174,38	--	174,38
6.1	Indirizzo politico (32.2)	29,56	30,38	27,96	--	--	27,96	--	27,96
6.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	164,45	160,85	147,42	--	-1	146,42	--	146,42
	SPESE FINALI MINISTERO	21.375,42	22.143,84	20.715,78	--		21.008,08		21.018,45
	Rimborso passività finanziarie	44,01	44,01	15,59	--		15,59		15,59
	SPESE COMPLESSIVE	21.419,43	22.187,85	20.731,07			21.023,67		21.034,04

Da una analisi delle dotazioni finanziarie riportate in tabella, si evince come, anche per l'esercizio finanziario 2017, la maggior entità delle risorse stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'interno viene assorbita dalla Missione **Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (circa il 42%)**, in quanto essa comprende gli stanziamenti per le somme relative ai trasferimenti dello Stato per il funzionamento degli enti locali. A seguire, la Missione **Ordine pubblico e sicurezza** pesa per un 35,2 per cento sul totale delle spese del Ministero.

La **missione** che è maggiormente interessata da un significativo **aumento degli stanziamenti** di competenza a legislazione vigente nel 2017 è **Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti**, che all'interno dello stato di previsione del Ministero cresce dal 6,2 nel 2016 al 10 per cento nel 2017.

Il grafico che segue evidenzia la **quota percentuale**, sul totale della spesa, degli stanziamenti relativi a ciascuna **missione**.



Segue un'analisi più dettagliata delle previsioni di spesa per ciascuna missione e relativi programmi.

La missione Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di governo e di Stato sul territorio

Nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2017, alla missione ***Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di governo e di Stato sul territorio*** è assegnata una dotazione pari a **570,8 milioni** di euro, sostanzialmente in linea con quella dell'esercizio 2016 (+ 13,1 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2016) e quasi integralmente corrispondente (+0,5 milioni) ai dati dell'assestamento 2016.

Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 542,3 milioni di euro nel 2018 e a 515,7 milioni di euro nel 2019.

Le sezioni I e II della legge di bilancio non apportano variazioni ai predetti stanziamenti. Lo stanziamento finale coincide dunque con quello a legislazione vigente.

Le risorse sono attribuite, a partire dal 2017, all'unico programma della missione (si v., in proposito, *supra*): 1.1. *Attuazione da parte delle Prefetture-UTG delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio* (2.2).

Rientrano in tale programma, in particolare, le attività di tutela della legalità, salvaguardia dei diritti civili e gestione delle emergenze sociali tramite gli UTG, nonché l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e le attività svolte sul territorio inerenti alle missioni di ordine e sicurezza pubblica, soccorso civile, immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche e relazioni con le autonomie territoriali. Rientra nel programma anche il contributo all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

La missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2017, alla missione ***Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*** è assegnata una dotazione pari a **8.863,5 milioni** di euro, con una riduzione rispetto all'esercizio 2016 (-1.014,6 milioni rispetto alla legge di bilancio 2016 e - 1.389,3 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2016).

Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a **8.843,2 milioni** di euro nel **2018** e a **8.827,0 milioni** di euro nel **2019**.

La missione continua ad essere articolata in **3 programmi di spesa**, modificati a seguito della ristrutturazione del bilancio (si v., in proposito, *supra*).

▪ **2.1. Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)**

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: accesso in carriera di cui all'articolo 13 del d.P.R. n.465/1997; iscrizione, sospensione, cancellazione all'albo dei segretari comunali e assegnazione alle sezioni regionali dell'albo stesso; collocamento in disponibilità; tenuta e aggiornamento dei curricula; sviluppo delle relazioni sindacali; collocamento in quiescenza; gestione dei procedimenti disciplinari; definizione del trattamento economico ai sensi del C.C.N.L. di categoria; aggiornamento professionale e formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali.

▪ **2.2. Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9);**

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: supporto ai prefetti in materia di rappresentanza generale del Governo sul territorio; attività di indirizzo per l'esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative delle prefetture nelle materie depenalizzate; rilevazione e pubblicazione dei dati sul personale degli enti locali; indirizzo, vigilanza e consulenza in materie di competenza statale (anagrafe, stato civile, carta di identità elettronica, ecc.); garanzia regolare costituzione degli organi degli enti locali e gestioni commissariali; gestione, assistenza e formazione dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei comuni; organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali, comprese le operazioni di scrutinio dei voti e di raccolta dei relativi risultati.

▪ **2.3. Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10),** in cui confluisce la quasi totalità delle risorse della missione.

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: elaborazione e quantificazione delle risorse da attribuire agli enti locali per il Fondo di solidarietà comunale e il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale. Attribuzione risorse da devoluzione fiscalità; contributi agli enti locali per interventi specifici; anticipazioni per risanamento enti locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento. Trasferimenti ai comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva, risanamento finanziario degli enti locali disestati o in condizioni di gravi squilibri finanziari e concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli enti locali; gestione delle risorse finanziarie per il federalismo amministrativo.

La **sezione II** della legge di bilancio opera sulla missione un **definanziamento** pari a **1,5 milioni** di euro nel **2017**, **3,5 milioni** di euro nel **2018** e **8,5 milioni** di euro nel **2019**.

Gli effetti finanziari delle disposizioni recate dalla **sezione I** della legge di bilancio comportano invece un **incremento** di **8,5 milioni** di euro nel **2017**, di **73,9 milioni** di euro nel **2018** e di **69,5 milioni** di euro nel **2019**.

Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) risulta dunque pari a **8.870,5 milioni** di euro nel **2017**, **8.913,6 milioni** di euro nel **2018** e **8.888,0 milioni** di euro nel **2019**.

Il **definanziamento** operato dalla **sezione II** (-1,5 milioni nel 2017, -3,5 nel 2018 e -8,5 nel 2019) riguarda il programma 2.3. *Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali* (3.10).

Sono in particolare definanziati i seguenti capitoli:

- cap. 1326: Spese per gli oneri per le commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali sciolti a seguito di infiltrazioni di tipo mafioso e per il relativo personale, ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 (dotazione finale: 2017: 8,6 milioni; 2018: 8,4 milioni; 2019: 8,4 milioni);
- cap. 1342: Somme da assegnare alle province e ai comuni per la stabilizzazione del personale ETI in posizione di comando presso altre amministrazioni, ridotto di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 (dotazione finale: 11 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019);
- cap. 1318: Fondo consolidato per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (dotazione finale: 2017: 532,8 milioni; 2018: 530,8 milioni; 2019: 530,8 milioni).

L'**incremento** ascrivibile agli effetti finanziari delle disposizioni recate dalla **sezione I** (di 8,5 milioni nel 2017, 73,9 milioni nel 2018 e 69,5 milioni di euro nel 2019) riguarda anch'esso il programma 2.3. *Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali* (3.10).

Sono in particolare interessati i seguenti capitoli:

- cap. 1322: Trasferimenti compensativi di minori introiti a titolo di addizionale comunale IRPEF a seguito di modifiche normative della disciplina IRPEF, aumentato di 71,1 milioni di euro per il 2018 e 69,5 milioni per il 2019 (dotazione finale: 2017: 133,0 milioni; 2018: 191,4 milioni; 2019: 190,2 milioni).
- cap. 1331/5: Erogazioni straordinarie a favore dei comuni e delle province (somme da assegnare al comune di Lecce in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1291/2015), incrementato di 8,5 milioni di euro per il 2017 e 2,8 milioni per il 2019 (dotazione finale: 2017: 10,8 milioni; 2018: 4,0 milioni; 2019: 1,2 milioni). *Tale incremento risulta peraltro determinato dal comma 2 dell'articolo 64 del disegno di legge di bilancio presentato dal Governo, comma stralciato nella seduta del 2 novembre 2016.*

La missione Ordine pubblico e sicurezza

Nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2017, alla missione ***Ordine pubblico e sicurezza*** è assegnata una dotazione pari a **7.422,1 milioni** di euro, con una riduzione rispetto all'esercizio 2016 (-120,7 milioni rispetto alla legge di bilancio 2016 e -430,4 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2016).

Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a **7.371,9 milioni** di euro nel **2018** e a **7.291,2 milioni** di euro nel **2019**.

La missione continua ad essere articolata in **3 programmi di spesa**, la cui denominazione resta invariata rispetto al bilancio 2016:

- - 3.1. *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica* (7.8);

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: contrasto alla criminalità interna, internazionale e organizzata e concorso all'applicazione di misure di prevenzione; servizi di contrasto all'immigrazione clandestina, sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie; espulsioni e allontanamento dal territorio nazionale. Prevenzione generale, tutela e monitoraggio dell'ordine e della sicurezza pubblica e organizzazione dei servizi di ordine pubblico. Dislocazione dei presidi delle forze di polizia, attività informativa e di pronto intervento e cooperazione internazionale. Controllo del territorio e sicurezza stradale. Servizi speciali di pubblica sicurezza in tema di mutilazioni genitali femminili, sicurezza delle infrastrutture informatiche e contrasto alla pedopornografia su internet. Misure di difesa passiva per la messa in sicurezza degli immobili considerati obiettivi sensibili e misure di protezione individuale per le alte cariche dello Stato.

- 3.2. *Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica* (7.9);

Sono ricondotte al programma le attività poste in essere dall'Arma dei carabinieri in ordine a contrasto alla criminalità, interna e internazionale e organizzata, nonché al concorso all'applicazione di misure di prevenzione; Sostegno agli interventi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e ai servizi di ordine pubblico; Attività e misure di prevenzione generale, anche attraverso il supporto del Comitato nazionale e dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica; gestione misure di difesa passiva per la messa in sicurezza degli obiettivi dichiarati sensibili.

- 3.3. *Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia* (7.10).

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: pianificazione e programmazione generale dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso, tra le quali l'attività investigativa, le operazioni speciali e l'impiego di forze armate; partecipazione delle Forze di polizia all'attività di contrasto al crimine; pianificazione e coordinamento delle attività finalizzate al potenziamento

ed ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e apparati in dotazione alle forze di polizia nonché all'acquisizione di opere, infrastrutture, impianti e mezzi tecnici e logistici; spese di carattere riservato per i programmi di protezione, la lotta alla criminalità organizzata e il traffico illecito di stupefacenti. In particolare, attuazione di misure di tutela per testimoni e collaboratori di giustizia; sostegno alle vittime del dovere e delle loro famiglie.

In base alla relazione illustrativa (si v. AC 4127, Tomo I, p. 115) i tre programmi della Missione sono rimasti inalterati nella denominazione, ma sono stati modificati nel contenuto. *In ordine a tali modifiche appare opportuno richiedere maggiori elementi informativi.*

La **sezione II** della legge di bilancio opera sulla missione un **definanziamento** pari a **20,9 milioni** di euro nel **2017**, **17,5 milioni** di euro nel **2018** e **10,9 milioni** di euro nel **2019**.

Gli effetti finanziari delle disposizioni recate dalla **sezione I** della legge di bilancio comportano invece un **incremento** per il solo **2017** di **1,9 milioni** di euro.

Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) risulta dunque pari a **7.403,0 milioni** di euro nel **2017**, **7.354,4 milioni** di euro nel **2018** e **7.280,2 milioni** di euro nel **2019**.

Si segnala inoltre che le **disposizioni della sezione I** (art. 52, comma 2, e art. 80) istituiscono **due nuovi Fondi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze**, destinati, tra l'altro, al **personale** dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, **nonché all'acquisto di mezzi strumentali** per i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

I predetti fondi sono allocati nell'ambito della **missione 23. Fondi da ripartire** (33) - Programma 23.1 Fondi da assegnare (33.1) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nei seguenti capitoli:

- cap. 3054: Fondo da ripartire per il finanziamento del **pubblico impiego**, dotato di 1.480 milioni di euro nel 2017 e 1.930 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (sulle modalità di assegnazione delle risorse del fondo, si rinvia *supra* alla scheda relativa all'articolo 52);

- cap. 7556: Fondo da ripartire per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle **forze di polizia** ed al **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, dotato di 70 milioni di euro nel 2017 e 180 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

In relazione alla missione Ordine pubblico e sicurezza nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno, il **definanziamento** operato dalla sezione II (-20,9 milioni nel 2017, -17,5 nel 2018 e -10,9 nel 2019) riguarda:

1) il **programma 3.1. Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica**, che registra un **definanziamento di 11,1 milioni** di euro nel **2017**, **10, 7 milioni** di euro nel **2018** e **4,1 milioni** di euro nel **2019** (dotazione finale: 2017: 6.367,8 milioni; 2018: 6.325,5 milioni; 2019: 6.250,3).

Sono in particolare defINANZIATI i seguenti capitoli:

- cap. 2501: Competenze fisse e accessorie al personale della Polizia di Stato al netto dell'IRAP, ridotto di 7 milioni nel 2017 e di 6,6 milioni nel 2018;

- cap. 2599: Equo indennizzo o indennità *una tantum* al personale della Polizia di Stato per infermità per causa di servizio, ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019;

- cap. 2624: Spese per acquisto di beni e servizi della Polizia di Stato (Fitto di locali ed oneri accessori), ridotto di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019;

- cap. 2645: Spese per acquisto di beni e servizi per i servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale (Fitto di locali ed oneri accessori), ridotto di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019;

- cap. 2676: Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza, ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019;

- cap. 2646: Spese per acquisto di beni e servizi per il contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie (Fitto di locali ed oneri accessori), ridotto di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

2) il **programma 3.2. Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica**, che registra un **definanziamento di 3 milioni** di euro nel **2017**, **4,5 milioni** di euro nel **2018** e **4,5 milioni** di euro nel **2019** (dotazione finale: 2017: 429,4 milioni; 2018: 422,3 milioni; 2019: 421,7).

Sono in particolare defINANZIATI i seguenti capitoli:

- cap. 2535: Spese per acquisto di beni e servizi per la partecipazione dell'Arma dei Carabinieri alla prevenzione e al contrasto del crimine (Fitto di locali ed oneri accessori), ridotto di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;

- cap. 2557: Spese di gestione e manutenzione di immobili per la partecipazione dell'Arma dei Carabinieri alla prevenzione e al contrasto del crimine (Riscaldamento delle caserme dei Carabinieri), ridotto di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019;

- cap. 2542: Spese per acquisto di beni e servizi per la partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'ordine pubblico e al pubblico soccorso (Fitto di

locali ed oneri accessori), ridotto di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;

- cap. 2562: Spese di gestione e manutenzione di immobili per la partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'ordine pubblico e al pubblico soccorso (Riscaldamento delle caserme dei Carabinieri), ridotto di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

3) il **programma 3.3. Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia**, che registra un **definanziamento di 6,8 milioni** di euro nel **2017**, **2,3 milioni** di euro nel **2018** e **2,3 milioni** di euro nel **2019** (dotazione finale: 2017: 605,9 milioni; 2018: 606,8 milioni; 2019: 608,3 milioni).

Sono in particolare definanziati i seguenti capitoli:

- cap. 2647: Spese per acquisto di beni e servizi delle Forze di Polizia (Fitto di locali ed oneri accessori), ridotto di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019;

- cap. 2558: Spese di gestione e manutenzione di immobili ed attrezzature varie delle Forze di Polizia (Strumenti tecnici di controllo delle persone sottoposte alle misure cautelari degli arresti domiciliari o dei condannati in stato di detenzione domiciliare), ridotto di 4,5 milioni di euro per il 2017;

- cap. 2648: Spese per acquisto di beni e servizi delle Forze di Polizia (Fitto di locali ed oneri accessori), ridotto di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019;

- cap. 2851: Spese per l'associazione all'INTERPOL, ridotto di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019;

- cap. 2536: Spese per acquisto di beni e servizi delle Forze di Polizia (Fitto di locali ed oneri accessori), ridotto di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

L'**incremento** ascrivibile agli effetti finanziari delle disposizioni recate dalla **sezione I** (1,9 milioni di euro per il 2017) riguarda:

- 1) il **programma 3.1. Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica**, che registra un incremento conseguente alle disposizioni della sezione I di 1,2 milioni di euro per il 2017, che interessa pressoché integralmente il cap. 2501, Competenze fisse e accessorie al personale della Polizia di Stato al netto dell'IRAP;
- 2) il **programma 3.2. Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica**, che registra un incremento conseguente alle disposizioni della sezione I di 0,3 milioni di euro per il 2017, relativo al cap. 2534, Fondo per le competenze accessorie per il personale dell'Arma dei Carabinieri al netto dell'IRAP;
- 3) il **programma 3.3. Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia**, che registra un incremento conseguente alle disposizioni della sezione I di 0,3 milioni di euro per il 2017 , relativo al cap.

2538, Fondo per le competenze accessorie per il personale della Guardia di finanza al netto dell'IRAP.

La missione Soccorso civile

Nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2017, alla missione *Soccorso civile* è assegnata una dotazione pari a **1.925,4 milioni** di euro, con una lieve riduzione rispetto all'esercizio 2016 (-5,6 milioni rispetto alla legge di bilancio 2016 e -17,5 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2016).

Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a **1.941,3 milioni** di euro nel **2018** e a **1.927,3 milioni** di euro nel **2019**.

La missione continua ad essere articolata in **2 programmi di spesa**:

4.1. Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: iniziative di sviluppo del sistema nazionale ed internazionale di difesa civile; pianificazione ed organizzazione di esercitazioni difesa civile nazionale ed internazionali di difesa civile; gestione organizzativa e logistica della struttura operativa centrale di difesa civile; supporto alle prefetture per la progettazione ed il funzionamento delle sale operative integrate di difesa e protezione civile; organizzazione e gestione dei Centri Assistenziali di Pronto Intervento; partecipazione alla gestione delle emergenze di protezione civile e assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità; programmazione e gestione delle risorse per l'acquisto di materiali assistenziali.

4.2. Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi; servizi di prevenzione incendi e vigilanza antincendio. Controlli di prevenzione degli incendi, rilascio delle autorizzazioni ai laboratori di prova e collaudi, formazione sulla prevenzione degli incendi; gestione della rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva e delle attrezzature per la prevenzione dei rischi non convenzionali, Interventi con la protezione civile e con le Regioni nel contrasto agli incendi boschivi; ammodernamento e potenziamento infrastrutturale e strumentale dei Vigili del fuoco; sostegno alle vittime del dovere e delle loro famiglie.

La **sezione II** della legge di bilancio opera sulla missione un **definanziamento** pari a **4 milioni** per ciascuno degli anni **2017, 2018 e 2019**, mentre le disposizioni recate dalla **sezione I** della legge di bilancio non hanno effetti finanziari sul programma.

Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) risulta dunque pari a **1.921,3 milioni** di euro nel **2017**, **1.937,3 milioni** di euro nel **2018** e **1.923,3 milioni** di euro nel **2019**.

Il **definanziamento** operato dalla **sezione II** (4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019) incide sul programma 4.2 *Prevenzione del rischio e soccorso pubblico (8.3)*, in cui confluisce la quasi totalità delle risorse della missione.

Esso riguarda in particolare i seguenti capitoli:

- cap. 1901/18: Spese per acquisto di beni e servizi (riscaldamento, illuminazione, forza motrice e consumi idrici per le sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 (dotazione finale: 21,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019);

- cap. 1982/3: Spese per mezzi operativi e strumentali, ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 (dotazione finale: 2017: 19,7 milioni; 2018: 19,3 milioni; 2019: 19,7 milioni).

La missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2017, alla missione ***Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti*** – consistente nell’unico programma 5.1 *Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)* - è assegnata una dotazione pari a **1774,0 milioni** di euro, in aumento rispetto all’esercizio 2016 (+458,1 milioni rispetto alla legge di bilancio 2016 e +395 milioni rispetto ai dati dell’assestamento 2016).

Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a **1.734,8 milioni** di euro nel **2018** e a **1.732,3 milioni** di euro nel **2019**.

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: definizione delle politiche migratorie e gestione degli sportelli unici dell’immigrazione; interventi generali e di primo soccorso a favore degli stranieri, richiedenti asilo e profughi; accoglienza nei centri per l’immigrazione e servizi di accoglienza alle frontiere; attribuzione della cittadinanza e attestazione status di apolide; riconoscimento, revoca e cessazione della protezione internazionale; iniziative a tutela dei minori stranieri. Vi rientrano inoltre: iniziative per vittime di terrorismo, criminalità organizzata, racket, usura, ecc.; riconoscimento giuridico degli enti di culto e autorizzazione e nomina dei ministri di culti non appartenenti a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato; gestione del patrimonio immobiliare del Fondo edifici di culto; interventi socio-assistenziali, come la gestione del patrimonio UNRRA.

La **sezione II** della legge di bilancio opera sull’unico programma della missione un **rifinanziamento** pari a **320 milioni** di euro nel **2017**, mentre le

disposizioni recate dalla **sezione I** della legge di bilancio non hanno effetti finanziari sul programma.

Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) risulta dunque pari a **2.094,0 milioni** di euro nel **2017**, **1.734,8 milioni** di euro nel **2018** e a **1.732,3 milioni** di euro nel **2019**.

Il **rifinanziamento di 320 milioni di euro** per il **2017** della sezione II riguarda il **cap. 2351/2 – Spese per i servizi di accoglienza in favore di stranieri**, che a legislazione vigente dispone di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. La dotazione finale del cap. 2351/2 risulta dunque pari a 1.320 milioni per il 2017 e 1.000 milioni per il 2018 ed il 2019.

Come risulta da una nota al capitolo, lo stanziamento è altresì comprensivo dell'incremento di 200 milioni di euro a regime per adeguamento al fabbisogno.

Anche il **cap. 2353 – Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati**, dotato di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, secondo quanto risulta da una nota, è stato incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2018 per adeguamento al fabbisogno.

Secondo l'allegato al disegno di legge di bilancio relativo al Ministero dell'interno (AC 4127, tomo III), l'autorizzazione di spesa di 320 milioni di euro per il 2017 è quella recata dal decreto-legge n. 451/1995, recante disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate attività di controllo della frontiera marittima nella Regione Puglia (cap-pg: 2351/2).

La legge rifinanziata riguarda peraltro interventi per l'accoglienza relativi alla sola Regione Puglia, mentre il cap. 2351/2 sembra riguardare interventi relativi all'intero territorio nazionale.

Si segnala altresì che, in base a quanto indicato nella **nota integrativa del bilancio di previsione**, al programma 5.1 *Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose* (27.2):

- per il cap. 2351/2 - Spese per i servizi di accoglienza in favore di stranieri è stata chiesta l'integrazione di 750 milioni di euro per le urgenti ed indispensabili spese dei contratti di gestione delle strutture per l'accoglienza dei cittadini stranieri;

- per il cap. 2352 – Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo è stata chiesta l'integrazione di 60 milioni di euro per l'accoglienza SPRAR dei posti già ammessi a finanziamento e di ulteriori 10.000 nuovi posti necessari per fronteggiare le continue esigenze;

-per il cap. 2353 - Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stata chiesta l'integrazione di oltre 114 milioni in ragione del consistente aumento di presenze e dei conseguenti oneri connessi da parte degli enti locali.

Si valuti l'opportunità di chiarire se le suddette richieste evidenziate nella nota integrativa hanno trovato accoglienza nell'ambito dello stanziamento complessivo del programma.

Si ricorda in proposito che per il programma 5.1 *Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose* (27.2) risultano stanziati nel bilancio integrato **2.094,0 milioni** di euro nel **2017**, **1.734,8 milioni** di euro nel **2018** e a **1.732,3 milioni** di euro nel **2019**, a fronte di una dotazione di 1.315,8 milioni di euro della legge di bilancio 2016 e di 1.378,1 milioni di euro nell'asestamento 2016.

La missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2017, alla missione ***Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*** è assegnata una dotazione pari a **175,4 milioni** di euro, con una riduzione rispetto all'esercizio 2016 (-18,7 milioni rispetto alla legge di bilancio 2016 e -15,9 milioni rispetto ai dati dell'asestamento 2016).

Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a **173,1 milioni** di euro nel **2018** e a **178,4 milioni** di euro nel **2019**.

La missione continua ad essere articolata in **2 programmi di spesa**: 6.1 *Indirizzo politico* (32.2) e 6.2. *Servizi ea affari generali delle amministrazioni pubbliche* (32.3).

La **sezione II** della legge di bilancio opera sulla missione un **definanziamento di 1 milione** di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mentre le disposizioni recate dalla **sezione I** della legge di bilancio non hanno effetti finanziari sulla missione.

Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) risulta dunque pari a **174,4 milioni** di euro nel **2017**, **172,1 milioni** di euro nel **2018** e **177,4 milioni** di euro nel **2019**.

Il **definanziamento** operato dalla sezione II, pari 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, riguarda il programma 6.2 Servizi e

affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) e, in particolare, il cap. 3001 – Fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione (dotazione finale: 2017: 13,1 milioni; 2018: 12,9 milioni; 2019: 13,1 milioni).

Si segnala infine che l'allegato al disegno di legge di bilancio relativo al Ministero dell'interno (tomo III) indica anche i definanziamenti cumulati per gli anni 2020 e successivi.

Al fine di comprendere l'entità del definanziamento, occorrerebbe peraltro conoscere l'anno terminale.

2.2. Gli stanziamenti di interesse della I Commissione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

La Missione n. 1

Per quanto riguarda le competenze della I Commissione (Affari costituzionali) assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Viene, in primo luogo, in evidenza la **Missione n. 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri)**, il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.

Diversamente da quanto avviene per la maggior parte delle altre missioni, che comunemente hanno carattere interministeriale, gli stanziamenti destinati alla missione n. 1 compaiono esclusivamente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

A partire dall'esercizio finanziario 2017, nell'ambito di tale missione è stato **soppresso il programma “Organi a rilevanza costituzionale”** (1.2) e le relative risorse finanziarie, destinate al funzionamento di tali organi, sono oggetto di tre nuovi programmi specifici, sempre all'interno dello stato di previsione del MEF¹⁰. Solo le risorse per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) rimangono nell'ambito della Missione n. 1 e sono ora ricomprese nel programma “Organi costituzionali”, già esistente (1.1).

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Missione	BILANCIO 2016	ASSESTATO 2016	DDL BILANCIO INTEGRATO 2017	DDL BILANCIO INTEGRATO 2018	DDL BILANCIO INTEGRATO 2019
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	2.750,67	2.742,57	2.371,38	2.242,25	2.234,46

In particolare, gli **stanziamenti di competenza** della Missione a legislazione vigente (BLV) ammontano a circa **2.266,5 milioni di euro** per il 2017.

All'interno della Missione non sono previste rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi (art. 23, comma 3, lett. a),

¹⁰ Il programma comprendeva le spese per Corte dei Conti, Consiglio di Stato e T.A.R., Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.).

mentre si registrano **variazioni in aumento** (determinate ai sensi dell'art. 23, comma 3, lett. b), pari a complessivi 59,9 milioni di euro.

Accanto a ciò gli **effetti contabili della prima sezione** aumentano le previsioni di spesa della Missione di ulteriori 45 milioni.

Pertanto, le **previsioni complessive** della Missione n. 1, nel bilancio integrato, risultano pari a **2.371,38 milioni** di euro nel **2017**, 2.242,25 milioni nel 2018 e 2.234,46 nel 2019.

Lo stanziamento della missione nel BLV 2017, messa a confronto con le previsioni dell'assestamento 2016, riclassificato secondo il BLV 2017-2019, risulta in riduzione di circa 476 milioni di euro. Tale differenza dipende principalmente dal venir meno di risorse allocate per il solo 2016 per il programma sulla riqualificazione e sicurezza delle periferie (si v., *infra*, il paragrafo sulla Presidenza del Consiglio).

Come accennato, a partire dal 2017 la missione n. 1 si articola in due programmi:

- il **programma 1.1** relativo agli **Organi costituzionali**;
- il **programma 1.3** relativo alla **Presidenza del Consiglio dei ministri**.

Nella tabella di seguito riportata sono riassunti i dati relativi all'andamento della missione e dei programmi ad essa riferibili.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

		Ministero dell'economia								
	Missione/Programma	2016		Diff. Ass 2016/BL V 2017	2017					
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.		BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
						Rimod. a.23 c. 3 lett a)	Variazion i a.23 c. 3 lett b)			
17	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	2.750,67	2.742,57	-476,1	2.266,47	--	59,92	2.326,38	45	2.371,38
17.1	Organi costituzionali (1.1)	1.773,89	1.772,21	-3,9	1.768,31	--	--	1.768,31	--	1.768,31
17.2	Presidenza del Consiglio dei ministri (1.3)	976,78	970,36	-472,21	498,15	--	59,92	558,07	45	603,07

Organi costituzionali

Le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al **programma 1.1**, sono **pari a 1.768,31 milioni** di euro per il 2017 e si mantengono costanti per il 2018 e 2019.

La I e la II sezione del disegno di legge bilancio non apportano alcuna modifica alle previsioni a legislazione vigente, determinate sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate e del monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel tempo.

Nell'ambito del programma si segnala in particolare la **soppressione del capitolo 1638**, nel quale erano appostati i **fondi relativi alle spese elettorali** per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali. I finanziamenti, già progressivamente ridotti nei tre esercizi precedenti, cessano a decorrere dal 2017 in dipendenza della riforma operata con il **decreto-legge n. 149/2013** (conv. Legge 21 febbraio 2014, n. 13), che ha abolito il finanziamento pubblico diretto dei partiti politici e previsto forme di contribuzione alternative, quali le agevolazioni fiscali per la **contribuzione volontaria** dei cittadini.

Oltre a ciò, vengono allocati all'interno del programma alcuni capitoli finora ricompresi in altri programmi e missioni all'interno dello stato di previsione del MEF. Si tratta, in particolare, di:

- cap. 2125, **Indennità mensile e rimborso dei biglietti aerei ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo**, finora allocato nella Missione L'Italia in Europa e nel mondo, che reca stanziamenti pari a 1 milione di euro per il 2017, 0,98 mln per il 2018 e 1 mln per il 2019;

- cap. 3546, **Fondo per l'assegnazione di quota parte dell'importo del due per mille del gettito IRPEF ai partiti politici**, relativo alle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, prima allocato nella Missione Politiche economiche finanziarie e di bilancio, che reca stanziamenti pari a 25,1 milioni di euro per il triennio 2017-2019.

Per quanto riguarda gli stanziamenti destinati alle spese della Presidenza della Repubblica (cap. 2101), del Senato della Repubblica (cap. 2103), della Camera dei deputati (cap. 2104) e della Corte costituzionale (cap. 2105) nel 2017 non registrano variazioni particolari rispetto alle previsioni per l'anno 2016.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Organi costituzionali	2010-2012	2013	2014	2015	2016	2017
Presidenza della Repubblica	228	228	228	224	224	224
Senato della Repubblica	526,36	505,36	505,36	505,36	505,36	505,36
Camera dei deputati	982,8	943,16	943,16	943,16	943,16	943,16
Corte costituzionale	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	55,2

Più in generale, negli ultimi anni le dotazioni degli organi costituzionali si sono mantenute complessivamente entro il livello fissato per l'esercizio finanziario 2010. Inoltre, a partire dall'esercizio 2013, le dotazioni sia della Camera che del Senato sono diminuite ulteriormente rispetto al livello del 2010; in via analoga, a partire dal 2015 la dotazione richiesta dalla Presidenza della Repubblica risulta inferiore rispetto al livello fissato nel 2010.

Per quanto riguarda il 2017, le previsioni di spesa relative alla Corte costituzionale registrano un incremento pari a 2,5 milioni di euro.

All'interno del programma in esame, si segnala, inoltre, l'invarianza del capitolo 1999, istituito nell'esercizio finanziario 2013, in cui sono appostate le risorse per il funzionamento dell'**Ufficio parlamentare di bilancio** in attuazione della L. n. 243/2012: le somme destinate sono pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.

A decorrere dal 2017, nell'ambito del programma è allocato il capitolo 2178 (finora ricompreso nel soppresso programma "Organi a rilevanza costituzionale"), destinato alle somme da assegnare al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) che risultano pari a 7,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Presidenza del Consiglio dei ministri

Come evidenziato nella nota integrativa al bilancio, all'interno del programma 1.3 sono ricompresi i trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale, nonché il trasferimento dell'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per la quota dello Stato, al fine di finanziare interventi di carattere straordinario.

A partire dal 2017 – in conseguenza della ristrutturazione del bilancio conseguente all'introduzioni delle "Azioni" quali ulteriori articolazioni dei programmi di spesa – all'interno del programma in esame è stata **inclusa**

L'Azione "Riqualificazione periferie e aree urbane degradate", con il conseguente spostamento dei trasferimenti alla Presidenza per l'attuazione del Piano nazionale per riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate (capitoli 2097 e 2099), già allocati presso altri programmi all'interno dello stato di previsione del MEF.

Si segnala, inoltre, che nel programma 1.3 non figurano più gli stanziamenti relativi all'Agenzia per la coesione territoriale, riallocati nell'ambito dell'azione "politiche di coesione" all'interno del programma 20.1 "Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali" (28.4) dello stato di previsione del MEF.

Le previsioni del **disegno di legge di bilancio a legislazione vigente** riferite al **programma 1.3**, sono **pari a 498,15 milioni** di euro per il 2017.

Ponendo a confronto i dati del bilancio 2016, riclassificato in base alla struttura del DLB 2017-2019, con quelli del 2017 risulta che le previsioni del programma secondo la legge di bilancio 2016 sono pari a 976,78 milioni di euro e le previsioni assestate per il 2016 pari a 970,36 milioni. In realtà, la significativa riduzione degli stanziamenti di competenza a legislazione vigente nel 2017 rispetto alle previsioni 2016 si giustifica con il venir meno delle risorse per il programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, nel DLB 2017-2019 trasferite alla Presidenza del Consiglio ed autorizzate solo per il 2016 (-500 milioni).

Per il 2017, all'interno del programma non sono previste rimodulazioni compensative di spese (art. 23, comma 3, lett. a), mentre la **sezione II** del bilancio opera un **rifinanziamento** a legislazione invariata (art. 23, comma 3, lett. b), **di 59,9 milioni di euro**. Il programma è al contempo defanziato di circa 240 mila euro nel 2018 e di circa 1, 4 milioni di euro nel 2019.

Accanto a ciò gli **effetti contabili della prima sezione** (art. 57) aumentano le previsioni, solo per il 2017, di ulteriori 45 milioni.

All'esito di tali operazioni, le **previsioni** complessive del programma nel **bilancio integrato** risultano pari a **603,1 milioni** di euro nel **2017**, 473,95 milioni nel 2018 e 466,14 nel 2019.

All'interno del programma, le previsioni di competenza a legislazione vigente, destinate alle **spese della Presidenza del Consiglio dei ministri**, ammontano complessivamente a **332,28 milioni di euro** per il 2017, a 330, 49 mln per il 2018 e 330, 27 milioni di euro per il 2019.

La I e la II sezione del DLB non apportano alcuna modifica alle previsioni a legislazione vigente, che non registrano per il 2017 scostamenti significativi rispetto alle previsioni di bilancio e assestate 2016.

Rispetto ai dati del bilancio 2016, per razionalizzare il collocamento delle risorse sul bilancio dello Stato si segnala la soppressione del capitolo 2115 (spese di funzionamento della PDCM), le cui risorse sono state trasportate nel capitolo 2120 (somma da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri).

Le risorse finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri

In generale, con riferimento agli stanziamenti riferibili alla Presidenza del Consiglio dei ministri si ricorda che fino all'esercizio finanziario 1999 era previsto un autonomo stato di previsione, che individuava 20 centri di responsabilità, riportato nella Tabella 2 – Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, allegata alla legge annuale di bilancio.

Tale impostazione è stata radicalmente modificata a seguito della riforma dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio conseguente all'approvazione del D.Lgs. n. 303/1999¹¹. Questo decreto legislativo, da un lato, ha trasferito numerose funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio ad altre amministrazioni, dall'altro le ha conferito piena autonomia contabile e di bilancio disponendo l'iscrizione delle disponibilità finanziarie della Presidenza in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero dell'economia e delle finanze). L'ammontare dello stanziamento è determinato annualmente dalla tabella C della legge finanziaria (oggi legge di stabilità). A partire dall'esercizio finanziario 2010, le risorse destinate alla Presidenza sono state divise in due capitoli: a) il cap. 2115, spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio, esposto in tabella C; b) il cap. 2120, spese di natura obbligatoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con il DLB in esame, le risorse appostate sui due capitoli, come evidenziato, sono confluite nel solo cap. 2120, con conseguente soppressione del cap. 2115.

Le risorse stanziare in tale capitolo non esauriscono tuttavia le risorse di competenza della Presidenza stessa, in quanto ad esse si aggiungono le **somme da destinare alle politiche di settore** gestite dai Ministri senza portafoglio, gli interventi del servizio civile nazionale, le provvidenze per l'editoria e le risorse per gli interventi del Dipartimento della protezione civile.

Nei limiti di tali disponibilità la Presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese. Al riguardo, il D.Lgs. n. 303/1999 attribuisce ampia autonomia alla Presidenza, con riferimento sia all'organizzazione interna, sia agli aspetti finanziari. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, l'art. 8 del D.Lgs. n. 303/1999 stabilisce che la programmazione e la gestione delle spese viene affidata alla piena autonomia della Presidenza. La struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese, in coerenza con i principi generali della contabilità pubblica e tenendo conto delle specifiche esigenze della Presidenza, sono demandati all'emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio. Tali decreti sono comunicati ai Presidenti delle Camere, ai quali sono trasmessi, al fine di garantirne la trasparenza, anche i bilanci preventivi e il rendiconto della gestione finanziaria. In sede di attuazione di tali disposizioni è stato emanato, da ultimo, il D.P.C.M. 22 novembre 2010, Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile

¹¹ D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, *Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*.

della Presidenza del Consiglio, che, tra l'altro reca la disciplina del bilancio annuale di previsione. Tale provvedimento prevede che spetta all'Ufficio bilancio e ragioneria elaborare il progetto di bilancio, sulla base della direttiva annuale del Segretario generale. Sentita la conferenza dei capi dipartimento, il Segretario generale sottopone, entro il 30 novembre, il bilancio al Presidente del Consiglio che lo approva con proprio decreto. Il bilancio viene quindi comunicato ai Presidenti delle Camere entro 15 giorni dalla sua approvazione. Qualora, in seguito all'approvazione del bilancio dello Stato, si renda necessario apportare delle variazioni al bilancio dello Stato, il Presidente del Consiglio vi provvede con proprio decreto. Il bilancio dello Stato, infine, viene trasmesso, entro dieci giorni dalla pubblicazione del bilancio dello Stato, per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. In allegato al bilancio di previsione viene presentato il bilancio pluriennale, ed, inoltre, è prevista la predisposizione del conto finanziario entro il 10 giugno di ogni anno.

Nell'ambito del programma in esame, si segnalano, inoltre:

- il **rifinanziamento per 60 milioni del cap. 2127**, relativo alle somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri destinate al pagamento delle **spese derivanti dai contenziosi**, solo per il 2017, le cui previsioni a legislazione vigente risultano pari a 80 milioni di euro. Pertanto, le previsioni del bilancio integrato ammontano a 140 milioni nel 2017 e 80 milioni nel 2018 e 2019. La nota al capitolo chiarisce che la variazione proposta per il 2017 è necessaria alla definizione delle procedure transattive conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti della regione Campania;
- la costituzione di un **nuovo capitolo 2095** (Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio per l'attuazione degli interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del **vertice G/7**), le cui risorse ammontano a **45 milioni per il 2017**, in dipendenza **dell'articolo 57 della sezione I** del DLB 2017-2019;
- il **rifinanziamento per 1,5 milioni di euro** del cap. 2191, relativo alle somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio al fine di **promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale** in favore delle future generazioni, per gli anni 2017 e 2018.

In proposito, si ricorda che l'art. 1, co. 309, della L. n. 147/2013 ha autorizzato la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Altri capitoli di spesa nello stato di previsione del MEF

Come anticipato, gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziare nell'ambito del programma 1.3, ma sono ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in **ulteriori programmi di spesa** in ragione delle **diverse missioni** perseguite con gli stanziamenti.

In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di interesse della I Commissione, si ricordano:

- gli stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione 16, *Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti* (27), al programma **Rapporti con le confessioni religiose** (27.7), le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano a **1.088,4 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019;
- stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione 14, *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* (24) al programma:14.1. *Protezione sociale per particolari categorie* (24.5), nel cui ambito si collocano due Azioni di interesse:
 - **Promozione e garanzia delle pari opportunità**, rappresentata dal cap. 2108 relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cd. Fondo pari opportunità¹²), le cui previsioni di spesa nel bilancio a legislazione vigente risultano pari a 20,53 milioni per il 2017, 20, 31 nel 2018 e 17,59 nel 2019. Rispetto a tali stanziamenti, la sezione II del bilancio opera **un rifinanziamento di 39,6 milioni di euro del capitolo 2108**. Lo stesso viene al contempo defanziato di circa 580 mila euro per il 2018 e di circa 503 mila euro nel 2019. Pertanto, nel complesso, le previsioni del **bilancio integrato** per la promozione e la garanzia delle pari opportunità sono pari a **60,1 milioni di euro per il 2017, 19,7 milioni per il 2018 e di 17,1 milioni di euro per il 2019**. Si ricorda altresì che l'art. 50 della sezione I del DLB prevede la possibilità di destinare risorse aggiuntive in favore delle politiche di pari opportunità, nel limite massimo di 20 milioni di euro per il 2017, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi dei Fondi europei (si v. in proposito, *supra*, sezione I);
 - **Tutela delle minoranze linguistiche**, nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211 In particolare, le previsioni di competenza a legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (cap. 5211) risultano pari a **1,04 milioni di euro**, mentre le spese connesse agli interventi (cap. 5210) sono previste pari a 843,3 mila euro. La sezione II del bilancio opera un **definanziamento** di entrambi i capitoli per ciascun anno,

¹² Fino al bilancio 2016, tale capitolo era allocato nell'ambito di un autonomo programma *Promozione e garanzia delle pari opportunità* (24.8), nello stato di previsione del MEF, ed esposto in Tabella C.

complessivamente pari a 75 mila euro nel 2017, 90 mila nel 2018 e 91 mila nel 2019.

Con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del MEF. Si segnalano, in particolare, le previsioni relative:

- alle spese di organizzazione e funzionamento del **sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica**, confluite in attuazione dell'art. 29 della L. 124/2007¹³ nel capitolo 1670 nell'ambito della missione 5 *Ordine pubblico e sicurezza* (7), programma 5.2 *Sicurezza democratica* (7.4). Il capitolo reca uno stanziamento a legislazione vigente pari a **634,57 milioni di euro per il 2017** (+14 milioni rispetto alle previsioni assestate 2016), **639,25 per il 2018 e 643,99 per il 2019**. Ai sensi della norma citata, il Presidente del Consiglio di ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, dell'AISE e dell'AISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento iscritto in bilancio. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni;
- al **Fondo occorrente per gli interventi del Servizio civile nazionale** (cap. 2185), nell'ambito del programma 18.2 *Incentivazione e sostegno alla gioventù* (30.2), il cui stanziamento di competenza per l'anno 2017 ammonta, nel bilancio a legislazione vigente, a 112,24 milioni di euro. La sezione II del bilancio propone un **definanziamento** del capitolo di circa 976 mila euro nel 2017 e di 1,9 milioni di euro nel 2018 e nel 2019. Pertanto le previsioni del **bilancio integrato** risultano pari a circa **111,3 milioni nel 2017, 108,5 milioni nel 2018 e 110,3 milioni di euro nel 2019**.
- alla somma da assegnare alla **Scuola nazionale della amministrazione - SNA** (cap. 5217)¹⁴ che, nel bilancio a legislazione vigente, ammonta a 14,14 milioni di euro per il 2017, 14,13 per il 2018 e 14,18 milioni per il 2019. La sezione II del bilancio propone un **definanziamento** del capitolo di circa 311 mila euro nel 2017, 337 mila nel 2018 e 342 mila

¹³ L. 3 agosto 2007, n. 124, *Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*.

¹⁴ Il capitolo è ora collocato nell'ambito del Programma 22.3 *Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni* (32.4), della Missione 22, *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* (32).

nel 2019. Pertanto le previsioni del **bilancio integrato** risultano pari a circa **13,8 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019**.

Si segnala in proposito, che le previsioni di spesa relative alla SNA, fino al bilancio 2016 contenute in due distinti capitoli (cap. 5217, esposto in tabella C e cap. 5218 per le spese di natura obbligatoria), sono state trasportate in un unico capitolo (5217), ai fini di una razionalizzazione del collocamento delle risorse nel bilancio dello Stato. Pertanto, a decorrere dal BLV 2017-2019, il cap. 5218 è soppresso ed il relativo quadro contabile è trasportato al cap. 5217.

- alle spese per l'azione **Agenzia per l'Italia digitale** nell'ambito del programma 22.3 *Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni* (32.4), della Missione 22, *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* (32). All'interno di tale azione, sono ricomprese le **somme da assegnare all'Agenzia** (cap. 1707), che ammontano nel bilancio a legislazione vigente a **9,7 mln di euro per il 2017, 9,6 milioni di euro per il 2018 e 2019**. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni. Accanto a ciò, compare un capitolo di nuova istituzione (1709 – spese per il supporto funzionale ed organizzativo delle attività del commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenzia digitale), le cui risorse ammontano a **11 milioni per il 2017 e 20 milioni per il 2018**, in dipendenza **dell'articolo 74, co. 7 e 8 della sezione I** del DLB 2017-2019. Risulta infine, ridotto di 5 milioni di euro per il 2016, 4,9 per il 2018 e 5 milioni per il 2019, il capitolo 1708, relativo alle somme da trasferire all'Agenzia per la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico, in dipendenza di quanto previsto dall'art. 58, co. 3 della sezione I. In esito a tale intervento le previsioni del relativo capitolo nel bilancio integrato risultano azzerate per il triennio.

Si segnala che le previsioni di spesa relative all'Agenzia, fino al bilancio 2016 contenute in due distinti capitoli (cap. 1707, esposto in tabella C e cap. 1716 per le spese di natura obbligatoria), sono state trasportate in un unico capitolo (1707), ai fini di una razionalizzazione del collocamento delle risorse nel bilancio dello Stato. Pertanto, a decorrere dal BLV 2017-2019, il cap. 1716 è soppresso ed il relativo quadro contabile è trasportato al cap. 1707.

- alle somme da corrispondere alla **Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche** (A.N.AC.); il capitolo 2116 reca previsioni di competenza nel BLV, pari a **4,27 milioni di euro per il 2017, 4,23 per il 2018 e 4,27 per il 2019**. Le sezioni del bilancio non apportano variazioni a tali previsioni;

- alle spese per l'**Istituto nazionale di statistica** (cap. 1680)¹⁵, pari nel bilancio a legislazione vigente a **183,1 milioni di euro per il 2017**, (+6,7 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2016), 181,7 per il 2018 e 181, 9 per il 2019. Le sezioni del bilancio non apportano variazioni a tali previsioni;

Si segnala in proposito, che, anche in questo caso, le previsioni di spesa relative all'ISTAT, fino al bilancio 2016 contenute in due distinti capitoli (cap. 1680, esposto in tabella C e cap.1685, per le spese obbligatorie), sono state trasportate in un unico capitolo (1680), ai fini di una razionalizzazione del collocamento delle risorse nel bilancio dello Stato. Pertanto, a decorrere dal BLV 2017-2019, il cap. 1685 è soppresso ed il relativo quadro contabile è trasportato al cap. 1680.

- ai trasferimenti alla **Corte dei conti** (cap. 2160)¹⁶, pari nel bilancio a legislazione vigente a **262,6 milioni di euro per il 2017**, (analogamente alle previsioni assestate per il 2016), 261,6 milioni per il 2018 e circa 262 milioni per il 2019. Le sezioni del bilancio non apportano variazioni a tali previsioni;

Si segnala in proposito, che, anche in questo caso, le previsioni di spesa relative alla Corte dei conti, fino al bilancio 2016 contenute in due distinti capitoli (cap. 2160, spese per il funzionamento e cap.2162 per le spese obbligatorie), sono state trasportate in un unico capitolo (2160), ai fini di una razionalizzazione del collocamento delle risorse nel bilancio dello Stato. Pertanto, a decorrere dal BLV 2017-2019, il cap. 2162 è soppresso ed il relativo quadro contabile è trasportato al cap. 1680.

- alle spese relative al **Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni e dall'attuazione dei referendum** (cap. 3020) nell'ambito della missione 23 *Fondi da ripartire (33), programma 23.1, Fondi da assegnare (33.1)*. Nel bilancio a legislazione vigente, il capitolo reca uno stanziamento pari a 300 milioni euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, così ridotto a partire dal 2014, in conseguenza delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) in materia elettorale. Le sezioni del bilancio non apportano variazioni a tale stanziamento;

Si ricorda che la legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 398 ss.) ha stabilito diverse misure di contenimento delle **spese per le consultazioni elettorali**, tra le quali la

¹⁵ Il capitolo è ora collocato nell'ambito del Programma 22.3 *Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni* (32.4), della Missione 22, *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* (32).

¹⁶ Il capitolo è ora collocato nell'ambito del Programma 1.10 *Giurisdizione e controllo dei conti pubblici* (29.11) della Missione 1 *Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica* (29).

riduzione alla sola giornata di domenica dello svolgimento delle operazioni di votazione nelle consultazioni elettorali e referendarie.